Comune di Ornica

Provincia di Bergamo

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

ai sensi della d.g.r. n° X/2591 del 31/10/2014

n° tavola	
2	**REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**

Data:	N° progetto:	Scala:
dicembre 2014	SGC - Ornica	----

AGGIORNAMENTI E REVISIONI		Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
	c					
	b					
	a	aprile 2015	rev. su parere del 27/03/2015 n° AE02.2015.0001963			

Dott. Geol. Stefania Cabassi

Via Ing. s. Calvi n° 37

Piazza Brembana (BG)

e mail: scabassi@libero.it

n° 1123 OGL

INDICE

TITOLO I

CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE **3**

Premessa 3

TITOLO II

NORMATIVA **7**

Art. 1 Normativa di riferimento in materia di demanio idrico 7

Art. 2 Normativa regolante le funzioni di polizia idraulica 11

Art. 3 Criteri per la redazione del documento di polizia idraulica 12

TITOLO III

PRINCIPI GENERALI **14**

Art. 1 Finalità 14

Art. 2 Definizioni 15

Art. 3 Autorità idraulica 19

TITOLO IV

INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE A CONCESSIONE O NULLA-OSTA IDRAULICO **21**

Art. 1 Fasce di rispetto 21

Art. 2 Attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico 23

TITOLO V

PRINCIPI DI GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO ATTI VIETATI E SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE **25**

Art. 1 Lavori ed atti vietati 25

Art. 2 Atti soggetti ad autorizzazione 28

Art. 3 Proprietari frontisti 31

Art. 4 Interventi ammissibili con procedura di urgenza 32
Art. 5 Norma transitoria 33

TITOLO VI

PROCEDURE DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI 34

Art. 1 Modalità di esecuzione delle opere degli interventi regolamentati 34

Art. 2 Normativa e direttive di riferimento 50

Art. 3 Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico 51

Art. 4 Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica 59

Art. 5 Sanzioni 59

Art. 6 Canoni di polizia idraulica 60

Art. 7 Cauzioni 60

TITOLO VII

CONCESSIONE DEMANIALE 61

Art. 1 Obblighi del concessionario 61

Art. 2 Cessione/subconcessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca 63

TITOLO VIII

SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI 66

ALLEGATI

ALLEGATO 1: elenco dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale

ALLEGATO 2: elenco dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore

ALLEGATO 3: schemi grafico esplicativi per l'individuazione della fascia di rispetto

ALLEGATO 4: canoni di polizia idraulica

ALLEGATO 5: modulistica

TITOLO I

CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE

Premessa

Il presente documento fornisce i criteri e gli indirizzi all'Amministrazione Comunale per la gestione delle attività di Polizia Idraulica intese come attività di controllo degli interventi di gestione, trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici e la salvaguardia in generale del Reticolo Idrografico Minore del territorio comunale.

L'appartenenza dei corsi d'acqua al Demanio dello Stato nasce dalla evidente utilità generale della risorsa e anche da altri aspetti, tra i quali le interazioni tra l'utilità generale e le attività umane, insediative e di sfruttamento territoriale.
Questa condizione, unita alla circostanza che la loro gestione, in senso ampio e generale del termine, costituisce pubblico generale interesse, impone che le attività umane interferenti con i corsi d'acqua debbano presentare caratteristiche di compatibilità tali da assicurare il bene pubblico.

L'art. 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, in attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla l. 15 marzo 1997, n. 59, confermando comunque allo Stato la titolarità del demanio idrico.
In particolare, sono stati trasferiti a Regioni ed enti locali «i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua.

Regione Lombardia, con la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, ha, a sua volta, trasferito o delegato agli enti locali le attività di Polizia Idraulica e di pronto intervento per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore mantenendo le

stesse funzioni per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale.

L'art. 56 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che «l'attività di programmazione, pianificazione ed attuazione degli interventi» volti ad «assicurare la tutela, il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione» (art. 53) non possono essere disgiunti dallo svolgimento di varie attività, fra le quali, in particolare al punto i) troviamo «lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti».
Il secondo comma del suddetto articolo precisa che dette attività sono svolte secondo criteri, metodi e standard finalizzati a garantire:

- ✓ «condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
- ✓ modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.»

Nel testo della legge 11 dicembre 2000, n. 365 di conversione del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 «*recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile...*», all'art. 2 viene data particolare importanza, oltre agli interventi di ripristino, ad «*una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ...*».
Il secondo comma dello stesso art. 2 prevede che l'attività venga svolta ponendo particolare attenzione a:

- ✓ le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
- ✓ gli invasi artificiali, in base ai dati resisi disponibili dal servizio dighe;
- ✓ i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
- ✓ le situazioni di impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio;
- ✓ l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
- ✓ le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;

- ✓ l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
- ✓ qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme».

Dal punto di vista del governo del territorio, una corretta gestione del demanio idrico può incidere in modo fortemente positivo sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente e sull'equilibrio idraulico, con risvolti importanti sugli aspetti della sicurezza.

In particolare, l'attività di difesa del suolo nell'area lombarda è fortemente condizionata dai seguenti aspetti specifici:

- ✓ situazione delle aree fortemente antropizzate della pianura e dei fondovalle montani, dove l'alta densità urbana ha portato al graduale restringimento degli alvei naturali e alla progressiva eliminazione delle aree di laminazione delle piene, portando a elevate criticità sotto il profilo idraulico, aggravate dal graduale aumento delle portate di piena legato a fattori climatici e antropici;
- ✓ elevata compromissione delle fasce fluviali principali, ivi compresa la fascia golenale del fiume Po, che determina un progressivo peggioramento dell'assetto idraulico nelle zone di valle;
- ✓ sempre maggiore scarsità di risorse finanziarie destinate alla difesa del suolo, a fronte delle necessità di attuare importanti opere strutturali di difesa dalle esondazioni e di stabilizzazione di versanti soggetti a dissesto e di garantire l'efficacia nel tempo delle opere realizzate attraverso una costante opera di manutenzione;
- ✓ esigenza di dedicare risorse ad opere di laminazione delle portate derivanti dal drenaggio delle aree urbane (sistema di collettamento e di smaltimento delle acque piovane) per evitare ulteriori incrementi dell'entità delle piene;
- ✓ contenimento dell'uso del suolo mediante interventi di recupero e ristrutturazione delle aree già urbanizzate che assumano un
- ✓ peso rilevante rispetto all'occupazione di nuove aree e possano essere un'occasione di riqualificazione e recupero del territorio, rimediando anche a compromissioni avvenute quando più forte era la spinta a un'espansione indiscriminata delle aree urbane;
- ✓ presenza di diffuse situazioni di abusivismo da far emergere e regolarizzare, recuperando i relativi canoni.

Di tale situazione dovrà essere debitamente tenuto conto nello svolgimento delle attività di polizia idraulica.

Conseguentemente gli obiettivi della gestione del demanio idrico sono rivolti a:

- ✓ migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo mirato delle opere, insediamenti, manufatti e usi del territorio che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazioni in caso di piena;
- ✓ favorire il recupero degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e grandi corridoi ecologici;
- ✓ garantire il mantenimento della funzionalità degli alvei, delle opere idrauliche e di difesa del suolo anche attraverso il corretto svolgimento delle attività di polizia idraulica;
- ✓ disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- ✓ promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti.
- ✓ realizzare interventi che non modifichino negativamente gli obiettivi di qualità ambientale con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con lo scopo di preservare i paesaggi, le zone umide ed arrestare la perdita di biodiversità.

In sintesi le competenze in capo ai comuni possono essere riassunte in tre categorie:

- ✓ urbanistiche: mappatura dei corsi d'acqua del reticolo idrico e definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative;
- ✓ manutentive: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento;
- ✓ amministrative: rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica.

TITOLO II

NORMATIVA

Art. 1 Normativa di riferimento in materia di demanio idrico

La norma di riferimento in materia di individuazione ed assoggettamento al regime demaniale dei beni del demanio idrico è il Codice Civile: l'art. 822 dispone che "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [...] i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [...]".

La "legge in materia" è stata, fino al 1999, il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" che all'articolo 1 disponeva "Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata e per l'ampiezza del rispettivo bacino idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico e generale interesse."

La disposizione poneva come requisito ai fini della demanialità che le acque avessero già o acquistassero l'attitudine ad "usi di pubblico e generale interesse".

Tale definizione, già molto ampia di attribuzione alla proprietà pubblica (demaniale) delle acque, lasciava comunque aperta la possibilità dell'esistenza del dominio privato sulle acque qualora non fosse possibile accertare da parte della P.A. la sussistenza del requisito anzidetto.

In applicazione di tale normativa lo Stato ha iscritto in appositi elenchi le acque ritenute pubbliche sulla base dei requisiti di cui sopra.

E' interpretazione consolidata della giurisprudenza che gli elenchi delle acque pubbliche non facevano che constatare uno stato giuridico già esistente: l'acqua era da considerarsi pubblica non in ragione dell'iscrizione negli elenchi, ma proprio per le sue insite caratteristiche e qualità che erano meramente "accertate" dalla P.A.. L'iscrizione negli elenchi aveva quindi natura "dichiarativa" di uno status giuridico posseduto *ab origine dall'acqua*.

Tale procedimento lasciava aperta la possibilità di ricorrere avverso l'iscrizione, al fine di accertare e dichiarare caso per caso il carattere privato dell'acqua.

L'art. 1 del T.U. 1775/1933 è stato abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che sanciva

"Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.".

Quest'ultima disposizione è stata successivamente superata dall'articolo 144 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che al comma 1 dispone: "*Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato*."

Quest'ultima disposizione è quindi l'attuale "legge in materia" a cui rimanda l'articolo 822 del Codice Civile.

In sintesi è pertanto possibile affermare che appartengono al demanio dello Stato i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo.

In tale complesso di beni costituenti la demanialità idrica *sono, ovviamente, comprese anche tutte le acque già dichiarate pubbliche (demaniali) ai sensi della previgente disciplina ed iscritte negli appositi elenchi emanati fino al 1994*.

Appare chiaro in modo inequivocabile che nell'ordinamento legislativo italiano degli ultimi 15 anni vi è stata una progressiva estensione della demanialità idrica a scapito del dominio privato sulle acque fino a giungere alla definizione netta contenuta della norma del 2006 ed alla *sostanziale sparizione di fatto delle acque private*.

Chiarito che le acque (tutte, non più solo quelle iscritte negli elenchi) appartengono al demanio dello Stato occorre definire l'estensione del complesso delle pertinenze dell'acqua demaniale, anch'esse demaniali.

E' infatti pacifico che i corsi d'acqua ed i laghi si compongono oltre che della massa liquida, anche dell'alveo e delle rive (o delle spiagge per le acque lacuali) ed il tutto forma il complesso della demanialità idrica.

Relativamente ai corsi d'acqua, l'alveo è formato dallo spazio di terreno scavato naturalmente dal deflusso delle acque o dall'opera dell'uomo e dalle stesse occupate durante il periodo di piena normale (ordinaria) e non eccezionale.

Lo spazio di terreno che, nei corsi non arginati viene occupato dalla piena eccezionale, si chiama *riva interna, o sponda e la zona che ad essa è contigua, riva esterna*.

Gli argini sono invece quelle opere artificiali che vengono costruite contro le possibili piene.

Sono senz'altro attribuibili al complesso demaniale idrico le rive interne, mentre gli argini, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua e più ancora le rive esterne, possono rimanere di proprietà privata dei comproprietari finitimi, seppure oberate di servitù pubblica.

Se gli argini sono costruiti o espropriati dalla P.A. devono ritenersi anch'essi demaniali (pubblici) ancorché non facenti strettamente parte "ab origine" del complesso del demanio idrico ma acquisti al demanio per specifico procedimento amministrativo.

Sulla demanialità dei fiumi e torrenti, intesi come acque fluenti ed alveo pertinenziale annesso, non vi è alcun dubbio dato che il Codice Civile addirittura li menziona esplicitamente.

Per "le altre acque definite pubbliche" a cui fa riferimento il Codice Civile si devono intendere **tutti gli altri corsi d'acqua formati da acque (pubbliche) naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, scolatori etc.) con portata perenne o con portata intermittente sia che costituiscono affluenti naturali di qualsivoglia ordine e grado di corsi d'acqua o bacini imbriferi più importanti sia che essi stessi si esauriscono o spaglino**.

Non è rilevante il fatto che essi siano o meno stati interessati nel corso del tempo dall'intervento di privati o della pubblica amministrazione.

Infatti, l'art. 93 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" indica quale oggetto delle funzioni tecnico amministrative di polizia idraulica gli alvei "dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale" ed inoltre specifica che "formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti."

L'estensione dell'individuazione dei corsi d'acqua demaniali non può che comprendere le sorgenti, sia che si tratti di fiumi, torrenti o di altri corsi d'acqua diversamente denominati, in quanto ne costituiscono di fatto il loro caput fluminis.

Dalle suindicate definizioni, tese ad individuare il reticolo idrico demaniale, occorre invece distinguere i canali artificiali, interamente costruiti per opera dell'uomo, e tra essi distinguere quelli costruiti da privati o dalla pubblica amministrazione, quelli a scopo di bonifica o di irrigazione o entrambe.

Circa i canali costruiti da privati si deve fare riferimento al T.U. 1775/1933.

Se i canali sono costruiti dai concessionari, in quanto opere necessarie all'esercizio delle utenze ottenute, sono da considerarsi in loro proprietà fino al termine del rapporto di concessione.

L'acqua pubblica, in essi immessa e che vi scorre, non perde la sua natura giuridica di bene demaniale: essa, infatti, è derivata (sottratta) per il tempo e secondo il modo disciplinato dalla concessione dal luogo ove naturalmente si trova per essere destinata ad un uso speciale in favore del concessionario, essendo stato ritenuto tale uso compatibile con il pubblico interesse.

Al termine della concessione, se viene meno il diritto del privato a derivare ed utilizzare l'acqua demaniale, le opere realizzate ed esercite dal privato in forza della concessione sottostanno al destino per essi previsto dalla legge medesima:

- ✓ per le grandi derivazioni (art. 25, 28 29, 31 del T.U. 1775/1933), le opere passano in proprietà della P.A. (sia le opere in alveo demaniale che le opere di adduzione distribuzione ed utilizzazione);
- ✓ per le piccole derivazioni, la P.A. ha il diritto di ritenere gratuitamente le opere realizzate sull'alveo, sulle sponde o sulle arginature (opere di derivazione, estrazione e raccolta) o di obbligare l'ex concessionario a demolirle e ripristinare lo stato dei luoghi.

Nulla viene detto delle opere fuori alveo (opere di adduzione, distribuzione ed utilizzazione) il cui destino pertanto non è disciplinato dal T.U. 1775/1933 e che restano quindi assoggettate alle disposizioni del Codice Civile.
Tra il novero dei canali privati sono generalmente iscritti i canali d'irrigazione che si configurano quali opere oggetto di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933.
Sono fatti salvi i casi di canali artificiali appartenenti al patrimonio dello Stato: essi sono pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa.
Sono considerati pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa, ancorché chiaramente artificiali, i canali di bonifica realizzati dallo Stato o dalla P.A. direttamente ovvero mediante i Consorzi di Bonifica secondo le disposizioni del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale".
In tali canali vi scorrono le acque pubbliche che essi stessi provvedono a drenare e ad allontanare dai terreni più depressi recapitandoli in altri corsi d'acqua pubblici. La polizia delle acque limitatamente ai predetti canali si esercita sulla base delle speciale normativa di cui al R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi".

In conclusione, al fine di addivenire ad una corretta individuazione del reticolo idrico demaniale regionale su cui esercitare le funzioni tecnico amministrative concernenti la polizia idraulica, si forniscono le seguenti indicazioni:

- ✓ **sono demaniali i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d'acqua naturali affluenti di qualsiasi**

ordine), nonché tutti i corsi d'acqua naturali ancorché interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici;

- ✓ sono demaniali i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché i canali destinati all'irrigazione ed alla navigazione demaniali in forza di una specifica disposizione normativa.

Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933.
Tali canali sono disciplinati dal T.U. 1775/1933 ovvero dalle speciali normative regolanti la derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche.

Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

Art. 2 Normativa regolante le funzioni di polizia idraulica

Le norme fondamentali che regolano le attività di polizia idraulica sono:

- ✓ per i corsi d'acqua e i canali di proprietà demaniale, le disposizioni del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", che indica all'interno di ben definite fasce di rispetto le attività vietate in assoluto e quelle consentite previa concessione o "nulla osta" idraulico;
- ✓ per i canali e le altre opere di bonifica, le disposizioni del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi".

Il Titolo VI del R.D. 368/1904 è sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31- Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".

La l.r. n. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, prevede che Regione Lombardia eserciti le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico principale (art. 3, comma 108), mentre delega ai comuni le funzioni di polizia idraulica, nonché la riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul reticolo idrico minore (art. 3, comma 114).
Rientrano nel reticolo idrico minore tutti i corsi d'acqua demaniali che non appartengono al reticolo idrico principale (Allegato 1) e che non si qualificano come canali privati.

I comuni sono pertanto chiamati ad un'attività di ricognizione, volta ad elencare ciò che compone nel proprio territorio il reticolo idrico minore (i risultati sono contenuti nello studio di cui il presente documento fa parte integrante).

I comuni debbono esercitare le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore in conformità a quanto previsto dagli allegati F – "Canoni regionali di polizia idraulica" ed E – "Linee Guida di Polizia Idraulica", di cui alla Delibera della Giunta Regionale 31 ottobre 2014 - n. X/2591 "*Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica*".

Art. 3 Criteri per la redazione del documento di polizia idraulica

Per procedere alla redazione del Documento di Polizia Idraulica è stata eseguita una ricognizione di tutto il reticolo idrico superficiale presente nel territorio comunale.
Devono essere considerati elementi di appartenenza al reticolo idrico superficiale, i canali e i corsi d'acqua che siano così rappresentati nelle carte catastali e/o nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, DBT), ancorché non più attivi.
Una volta proceduto alla ricognizione del reticolo idrico superficiale, gli elementi individuati sono stati classificati secondo quanto riportato nell'art.1.
In linea di principio si considerano demaniali:

- ✓ i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- ✓ tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- ✓ i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- ✓ tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Sono invece esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933.
Tali canali sono disciplinati dal T.U. 1775/1933 ovvero dalle speciali normative regolanti la derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche.

Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

Una volta proceduto alla classificazione dei corsi d'acqua presenti nel territorio comunale, il Reticolo Idrico Minore risulta costituito da tutti quelli che non appartengono al Reticolo Idrico Principale (individuato nell'Allegato 1) e che non siano canali privati.
L'esclusione di alcuni corsi d'acqua dal reticolo di competenza comunale è stata motivata nella relazione tecnica.

TITOLO III

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

Il r.d.25 luglio 1904, n.523 all'art.1 stabilisce che: «*Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori.*» e ribadisce con forza all'art.2 che: «*Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...*».

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Ciò si traduce in particolare nella:

- ✓ sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del t.u.523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del t.u.523/1904, del t.u.1775/1933, del r.d.1285/1920 capo IX collaborando inoltre, con gli enti preposti, al controllo previsto dal d.lgs n.42/2004 e dal d.lgs n.152/2006 e successive modifiche;
- ✓ custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge n.677 del 31 dicembre 1996 art.4 comma 10 ter);
- ✓ raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del t.u.2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di protezione civile;
- ✓ verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;

- ✓ verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del r.d.523/1904;
- ✓ verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- ✓ formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- ✓ accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del r.d.523/1904;
- ✓ controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del t.u.1775/33;
- ✓ verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- ✓ verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

Art. 2 Definizioni

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art.822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...».

Pertanto fanno parte del Demanio Idrico :

tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art.144.comma 1, D.Lgs.n.152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- ✓ quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- ✓ tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- ✓ i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica; i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- ✓ tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art.28 del r.d.11 dicembre 1933, n.1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n.12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione.

Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- ✓ la vigilanza;
- ✓ l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- ✓ il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- ✓ Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione idraulica: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze.

Ai sensi del r.d.523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto

concessionario.

Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza.

Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- ✓ *Concessione con occupazione fisica di area demaniale*: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.

- ✓ *Concessione senza occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere idraulico: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua.
Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

Art. 3 Autorità idraulica

L'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica è:

- ✓ per il reticolo idrico principale: Regione Lombardia ;
- ✓ per il reticolo idrico minore: i Comuni (ai sensi dell'art.3, c.114, l.r.1/2000);
- ✓ per i canali di bonifica e/o irrigazione: i Consorzi di Bonifica (ai sensi dell'art.85, c.5, l.r.31/2008).

Regione Lombardia ha attribuito ad AdBPo la competenza idraulica su tratti del reticolo idrico principale, indicati nella Tabella di cui all'Allegato B della Delibera Giunta regionale 31 ottobre 2014 - n. X/2591 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica".

Su tali corsi d'acqua AdBPo rilascia parere idraulico, necessario affinché Regione Lombardia possa formalizzare i provvedimenti concessori.

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art.1, l.r.30/2006) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art.80, c.5, l.r.31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (v.schemi tipo - Allegato 5).

È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni (v.schema - Allegato 5) con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività.

Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente.

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri idraulici sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art.80, comma 5, l.r.n.31/2008.

Su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità idraulica competente all'espressione del nulla-osta idraulico ai sensi del r.d.523/1904 e s.m.i. la

quale invia all'Autorità di Bacino nctizia della progettazione della nuova opera.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel d.p.c.m.10 agosto 1988 n.377 e nel d.P.R.12 aprile 1996, allegati A e B e s.m.i.

TITOLO IV

INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE A CONCESSIONE O NULLA-OSTA IDRAULICO

Art. 1 Fasce di rispetto

L'individuazione sul terreno della fascia di rispetto in termini di distanza dalla sponda o dall'argine o difesa di sponda è intendersi misurata secondo le indicazioni conformi al disposto R.D. 25 luglio 1904 n° 523 Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie e s.m.i.
L'individuazione della fascia di rispetto negli elaborati cartografici che costituiscono il Documento di Polizia idraulica è relativa sia al reticolo principale che secondario.
La fascia di rispetto è delimitata considerando diverse distanze a seconda del corso d'acqua, dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa (come graficamente indicato negli schemi contenuti nell'allegato 3).
Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.
Le fasce di rispetto sono state individuate tenendo conto:

- ✓ delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- ✓ delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- ✓ della necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Per i corsi d'acqua del reticolo minore del Comune di Ornica individuato graficamente negli elaborati di cui alle tavole 3 e 4 allegate al Documento di Polizia Idraulica sono istituite le seguenti fasce di rispetto su ambedue le sponde della larghezza di:

<u>10 metri per fabbricati e scavi, per ogni corso d'acqua naturale interno ed esterno al centro abitato, per ogni sponda di corso d'acqua naturale che non presenti problematiche di carattere idraulico</u>.

Le opere esistenti che risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio, ma giunte a deperimento, conseguentemente al quale si renda necessario provvedere alla loro parziale o totale demolizione, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite.

A salvaguardia di ogni intervento che interessi la fascia di rispetto dei corsi d'acqua, come definita dal presente articolo potrà essere concessa o autorizzata dal Comune (subordinando il ritiro della concessione edilizia o prevedendone specificatamente la'acquisizione preventiva nel caso di DIA) solo successivamente all'acquisizione dell'atto concessorio o di specifica espressione favorevole dell'ente competente per l'assetto idraulico riconosciuto dalla vigente normativa.

La presente norma include che:

- ✓ la fascia di rispetto individuata cartograficamente negli elaborati cartografici allegati al presente documento, rappresenta la situazione visibile alla data odierna ed è indicativa: <u>all'atto della realizzazione delle opere autorizzabili previa concessione o nulla osta comunale, o dell'esatta individuazione della fascia per le opere vietate, si procederà alla misura in sito eventualmente anche attraverso rilievi topografici di dettaglio</u>;
- ✓ nel caso di tratti tombinati, gli elaborati grafici indicano il presunto andamento sotterraneo del corso d'acqua. In caso di intervento riguardante la fascia di rispetto indicata o le sue immediate vicinanze, i progettisti, sotto la propria piena responsabilità, dovranno provvedere a presentare all'ufficio comunale competente, specifico e dettagliato rilievo planimetrico dell'area di intervento con la conseguente definizione della fascia di rispetto dalle dimensioni indicate. In ogni caso è preminente la fascia reale rispetto a quella indicativa contenuta negli elaborati tecnici allegati;
- ✓ nel caso in cui, durante lavori di escavazione si rilevino nuovi corsi d'acqua sotterranei o tratti non indicati, l'ufficio tecnico comunale dovrà provvedere ad aggiornare la parte cartografica ed il nuovo corso o tratto di esso dovrà sottostare alle presenti norme.

Le distanze di rispetto previste dal R. D. n. 523/1904 possono essere derogate solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche quali previsioni urbanistiche vigenti a livello comunale.

Laddove si ritenga di valutare in futuro una nuova delimitazione del centro edificato, ovvero al suo aggiornamento, l'amministrazione comunale procederà, dopo specifici studi come richiesti dall'ente competente (STER di Bergamo) all'approvazione del relativo perimetro.

L'individuazione di fasce di rispetto potrà pertanto essere oggetto di revisione solo previa realizzazione di appositi studi idrogeologici ai sensi della l.r. n. 12/2005 (art. 57) e della DGR 30 novembre 2011 n. 2616 "Aggiornamento dei Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12", approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374.
Per questo motivo il Documento di Polizia Idraulica, comprensivo della parte cartografica e di quella normativa, per essere efficace dovrà essere recepito all'interno dello strumento urbanistico comunale.
Si evidenzia che sino al recepimento del Documento di Polizia Idraulica negli strumenti urbanistici comunali vigenti, sul reticolo principale e minore valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904.

Art. 2 Attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico

All'interno delle fasce di rispetto di cui al precedente paragrafo l'amministrazione comunale ha definito le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.
Tali attività sono esplicitate nel Titolo V del presente documento.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua.

Devono comunque essere applicate e rispettate le seguenti indicazioni generali:

- ✓ è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- ✓ dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale

"scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;

- ✓ vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia e art. 21 delle NTA del PAI, fatto salvo per interventi che si rendono necessari per ragioni di pubblica incolumità o per motivi di igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e verificato il miglioramento dell'assetto territoriale;
- ✓ per gli interventi in ambito torrentizio i progetti dovranno essere redatti supportati da studi di compatibilità idraulica.

Per le opere ammesse previa concessione o nulla-osta idraulico l'amministrazione comunale dovrà garantire il rispetto delle modalità di esecuzione specificate negli articoli di cui al Titolo VI.

TITOLO V

PRINCIPI DI GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO
ATTI VIETATI E SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Art. 1 Lavori ed atti vietati

Come previsto dall'art.93, r.d.n. 523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità Idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art.93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Ai sensi dell'art.96, r.d.n.523/1904, le principali attività e le più significative opere **vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese** sono le seguenti:

a) la copertura o tombinatura fatto salvo per interventi resi necessari per ragioni di incolumità, igiene e salute pubblica; gli interventi dovranno essere eseguiti esclusivamente dalla Pubblica Amministrazione;

b) l'esecuzione di opere che comportino in generale una riduzione della sezione di deflusso delle acque;

c) il posizionamento longitudinale in alveo di infrastrutture a rete quali gasdotti, reti fognarie, reti di acquedotti e tubazioni in genere;

d) qualsiasi tipo di recinzioni, comprese quelle amovibili, con esclusione dei casi di manifestazioni temporanee autorizzate (per la sola durata dell'evento e che non siano di pregiudizio per il deflusso di piena);

e) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

f) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la

resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

g) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

h) realizzazione di pavimentazioni e superfici impermeabili atte a ostacolare il processo di crescita e attecchimento delle essenze arboree, arbustive ed erbacee autoctone e a ostacolare il naturale drenaggio delle acque di infiltrazione meteorica. Se presenti tali opere una volta giunte a deperimento andranno demolite;

i) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque ad eccezione degli interventi di bioingegneria, rinaturazione e mantenimento della vegetazione riparia;

l) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

m) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;

n) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

o) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

p) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;

q) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli

atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

r) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.

Tenuto conto delle opere vietate in modo assoluto, è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato I giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n.2494).

In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Le distanze specificate dal r.d.n. 523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano.

Si ricorda che il divieto era già stabilito dalla legge 2448/1865 e ribadito nel r.d.523/1904.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa vigente (da citare), la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art.115 del d.lgs 152/06 stabilisce che «al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti».

Nella fascia di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti, sono vietati:

a) l'esecuzione di opere che comportino o limitino l'accesso alla fascia di rispetto, comprese le recinzioni (fatta eccezione il caso di cui al Titolo VI art. 1.7);
b) le nuove edificazioni anche totalmente interrate e qualsiasi tipo di opera che preveda l'esecuzione di strutture fondali fatto salvo le opere soggette ad autorizzazione di cui all'articolo successivo. Le recinzioni in muratura con opera fondale sono assimilate ai fabbricati mentre quelle infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni ai sensi della D.G.R. 7663 del 08/04/1986 e s.m.i;
c) gli scavi ed i movimenti di terra che comportano una sostanziale e stabile modifica al profilo del terreno. Fanno eccezione gli interventi di recupero ambientale di bonifica e messa in sicurezza dal rischio idraulico, adeguatamente motivati;
d) il deposito anche provvisorio di materiali di qualsiasi genere. Fanno eccezione i depositi necessari per l'esecuzione delle opere di manutenzione e sistemazione idraulica;
e) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza inferiore a 4 metri dal ciglio spondale;
f) l'apertura di cavi, fontanili e similari;
g) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti fatto salvo le indicazioni e norme per quelle attività soggette ad autorizzazione e fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) per quanto attiene le fasce fluviali (non presenti per il territorio in esame).

Art. 2 Atti soggetti ad autorizzazione

Ai sensi degli artt.97 e 98, r.d.n.523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

a) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

b) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art.96, lettera c) del r.d.523/1904;

c) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

d) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

e) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

f) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lunghesse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono e finalmente l'estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie;

g) gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

Restano <u>inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere</u>:

a) opere di difesa idraulica, opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, e di monitoraggio connessi al corso d'acqua;

b) la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo

c) la pulizia ed eliminazione della vegetazione infestante o arborea e, qualora necessario, la rimozione di accumuli di materiale in alveo allo scopo di migliorare le condizioni di deflusso delle acque;

d) opere di attraversamento in sub alveo quali opere strutturali come sottopassi pedonali o carreggiabili e reti infrastrutturali in genere secondo le indicazioni di cui al Titolo VI art. 1.1 e 1.4 del presente regolamento

e) opere di attraversamento aereo del corso d'acqua quali ponti pedonali e carrabili, ponti-canali, passerelle pedonali e reti infrastrutturali in genere (linee elettriche, telefoniche, teleferiche, seggiovie, funivie, ecc..) secondo le

prescrizioni ed indicazioni di cui al Titolo VI art. 1.1 e 1.4 del presente regolamento;

f) opere necessarie all'attraversamento viario funzionali alle pratiche agricole meccanizzate;
g) tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
h) muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
i) la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitata disponibilità delle aree limitrofe, si dovrà procedere alla progettazione delle stesse opere, nel rispetto di quanto contenuto nelle presenti norme tecniche e, secondo il generale principio di massima limitazione del rischio e del massimo rispetto delle esigenze di accessibilità e transitabilità dei mezzi di manutenzione e di emergenza;
j) rampe di collegamento tra gli argini pedonali e carreggiabili
k) la manutenzione, la ricostruzione e la realizzazione di nuove opere di derivazione d'acqua ed opere per la captazione idrica;
l) scarico di acque industriali meteoriche e fognarie o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici previa verifica della capacità di smaltimento delle portate recapitate come descritto nel successivo articolo 5 al quale si rimanda;
m) scavi e demolizioni;
n) coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
o) chiaviche.

Nella fascia di rispetto dei 10 metri , calcolata a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale e fermi restando ulteriori vincoli dettati dallo studio geologico redatto ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i., possono essere autorizzate le seguenti opere, <u>soggette a nulla-osta idraulico:</u>

a) percorsi pedonali e ciclabili e l'esecuzione di strade in genere purché non venga limitata la possibilità di accesso all'area per le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia e non vengano alterate le condizioni idrauliche;
b) la ristrutturazione e realizzazione di reti infrastrutturali lineari e a rete riferite a servizi pubblici non diversamente localizzabili e relativi impianti, previo studio di

compatibilità con lo stato di dissesto esistente, validato dall'Autorità competente;

c) la realizzazione di recinzioni ad una distanza superiore ai 4 metri dal ciglio sponda purché realizzate con sostegni removibili infissi nel terreno (pali e reti metalliche);

d) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo così come disciplinato dalle lettere a),b),c), dell'art. 27 comma 1 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

e) interventi di demolizione senza ricostruzione;

f) opere e interventi di difesa e regimazione idraulica;

g) opere idrauliche connesse ad interventi di captazione e derivazione d'acqua;

h) linee aeree e relative strutture di sostegno;

i) la posa di cartelli pubblicitari e relativi sostegni;

j) rampe di collegamento agli argini pedonali o carreggiabili;

k) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto,

l) i cambi colturali che interessano esclusivamente aree già interessate da coltivazione (oltre la fascia di 4,00 metri).

Art. 3 Proprietari frontisti

Ai sensi del 2° comma dell'art.58 del r.d. sono consentite «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo».

Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art.95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi».

E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo.

Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art.12, r.d.n.523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

Art. 4 Interventi ammissibili con procedura di urgenza

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Art. 5 Norma transitoria

Essendo stati rilevati dei tratti tombinati dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, per eventuali criticità che dovessero emergere successivamente alla predisposizione del presente documento (si vedano per i dettagli la relazione tecnico illustrativa di cui alla tavola 1), oltre a definirne di volta in volta una possibile soluzione, tali criticità nel periodo transitorio sino alla definitiva sistemazione, dovranno essere segnale nel piano di protezione civile comunale.

TITOLO VI

PROCEDURE DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Art. 1 Modalità di esecuzione delle opere degli interventi regolamentati

Art. 1.1 Attraversamenti da realizzare

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2 dell'11 maggio 1999, modificata con *Bollettino Ufficiale* Serie Ordinaria n.45 - Sabato 08 novembre 2014 – 203 – delibera n.10 del 5 aprile 2006).

Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro.

Nel caso di corsi d'acqua dotati di fasce PAI (Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po) la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B (T = 200 anni).

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- ✓ non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
- ✓ non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- ✓ non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- ✓ l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- ✓ le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

Art. 1.2 Attraversamenti esistenti

Nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- ✓ gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- ✓ effetti di rigurgito a monte;
- ✓ compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, il tecnico dovrà valutare:

- ✓ le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- ✓ i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.
- ✓ l'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione

civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

- ✓ l'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:
- ✓ la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;
- ✓ la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- ✓ la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n.34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- ✓ la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- ✓ la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- ✓ l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- ✓ -la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- ✓ il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera;

Le condizioni di esercizio transitorio devono essere trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.225

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzi elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a

chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità».

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.

Art. 1.3 Difese spondali

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Conseguentemente a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

- ✓ la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
- ✓ la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n.10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

Art. 1.4 Manufatti sotto l'alveo e attraversamenti aerei

Sono consentiti i manufatti al di sotto dell'alveo, i quali dovranno essere realizzati a quote inferiori di quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista per l'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Sono consentiti gli attraversamenti aerei di ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere a condizione che non interferiscano in alcun modo con l'alveo inciso del corso d'acqua.

Art. 1.5 Manufatti su palo

All'interno della fascia di rispetto di ciascun corpo idrico è ammessa la posa di pali e sostegni di linee elettriche, telefoniche o infrastrutture a rete in genere, a

condizione che non interferiscano con l'alveo inciso del corso d'acqua e non ne impediscano l'accesso, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria e che le strutture di fondazione non alterino la stabilità della sponda.

Art. 1.6 Opere e infrastrutture longitudinali

Ne e' consentita la realizzazione per opere pubbliche o di interesse pubblico e/o di pubblica utilità, entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'art. 18 della legge 865/1971, ovvero quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia.
Nei casi ammessi, le opere ed infrastrutture longitudinali possono essere concesse o assentite con nulla osta, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'ente competente, purché non prevedano, anche con le opere collaterali, alcuna riduzione della sezione di deflusso esistente.

Art. 1.7 Fabbricati e simili nella fascia di rispetto

Per gli edifici ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione senza variazioni di posizione, di volume (nella porzione interna alla fascia) e di destinazione dell'uso nel senso della residenza stabile (il principio deve essere quello di disincentivare comunque la presenza stabile di persone nelle fasce di rischio alluvionale).
Gli interventi devono essere tali da non alterare anche temporaneamente ed indirettamente le condizioni di esercizio delle opere esistenti.
È sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.
Potranno essere autorizzati interventi con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione.
In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente ai corpi idrici.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) d dell'art. 27 comma 1 della L.R. 12/2005 e s.m.i.
Per i manufatti esistenti e per i quali e' necessario realizzare un miglior inserimento ambientale o siano collocati entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'art. 18 della legge 865/1971, ovvero quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le

aree di frangia, sono consentiti anche gli interventi previsti dalla lettera d) dell'articolo 3 del DPR 380/2001 e sopralzi degli edifici esistenti.

Quanto sopra fatto salvo altre norme previste dallo Studio Geologico Comunale gravanti sull'area di intervento di carattere piu' restrittivo.

Nel caso di lavori volti a realizzare migliorie sui fabbricati esistenti, i progettisti dovranno evidenziare in progetto tutti gli interventi volti a migliorare ed a non condizionare le metodologie attuali di deflusso delle acque nell'alveo e tutte le opere di difesa spondale che si dovranno mettere in atto.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

Il principio deve essere infatti quello di privilegiare la rimozione di tali corpi di fabbrica, ed in alternativa consentirne il recupero nell'ottica di una migliore difesa dai fenomeni alluvionali ma, nessuno potrà chiedere alla Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a: fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni e, nel caso di interventi che vadano ad aumentare il valore immobiliare del bene o della porzione di esso contenuto nella fascia di rispetto, i permessi di costruire o D.I.A. dovranno prevedere specifica rinuncia, con sottoscrizione di atto di notorietà, alla richiesta di plusvalore nel caso di espropriazione per esigenze di difesa della pubblica calamità che, in futuro dovessero rendersi necessarie.

Relativamente alle opere pubbliche e di interesse pubblico sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

All'interno delle fasce di rispetto del reticolo minore sono ammesse in deroga le recinzioni, a condizioni che esse vengano realizzate secondo tipologie costruttive che le rendano completamente amovibili in caso di necessità o su espresso ordine da parte dell'Amministrazione competente; in tal caso dovrà comunque essere garantita una fascia di inedificabilità assoluta e l'accesso per ispezioni e manutenzioni ordinarie almeno dalla sponda opposta a quella interessata dalle opere.

Suddette opere dovranno essere espressamente autorizzate, previo acquisizione di impegno scritto alla loro rimozione da parte del soggetto interessato in ogni caso venga richiesto dall'Amministrazione competente sul corpo idrico di

riferimento; in tal caso, il soggetto titolare dell'opera da demolire non potrà chiedere alcun indennizzo o risarcimento danni derivanti dalla rimozione della struttura. Permane l'obbligo di richiedere l'autorizzazione al Consorzio irriguo competente sul corso d'acqua.

Le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- *metri 10,0* per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere di ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo e inamovibili);
- *metri 4,0* in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico senza indennizzi di sorta).

Art. 1.8 Opere di urbanizzazione primaria

La deroga alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e' consentita solo nei seguenti casi:

- ✓ entro il centro edificato ai sensi dell'articolo 18 della legge 865/1971, ovvero in quelle aree che all'atto di adozione delle presenti norme, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia ed in assenza di occupazione di aree demaniali. Quanto previsto e' ammissibile solo nel caso non si incida, in modo assoluto e nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, sulle modalità di deflusso delle acque, sulla'accessibilità al corso d'acqua;
- ✓ in assenza di occupazione di aree demaniali per la realizzazione di percorsi ciclopedonali e naturalistici che non alterino i valori naturali esistenti, e favoriscano la fruizione e che non si incida, in modo assoluto e nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, sulle modalità di deflusso delle acque, sulla'accessibilità al corso d'acqua.

Art. 1.9 Corsi d'acqua coperti o tombinati

La tombinatura e copertura dei corsi d'acqua se non necessaria per ragioni di tutela della pubblica incolumità è vietata ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia.

Per i corsi d'acqua già tombinati o coperti, ai sensi dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, sussiste l'obbligo da parte dei soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari di predisporre una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani.

Le Amministrazioni competenti o i concessionari della tombinatura, in relazione ai risultati della verifica menzionata, dovranno individuare e progettare gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

Dovrà inoltre essere garantito l'accesso e l'ispezione al manufatto idraulico e, qualora non possibile per la ristrettezza della sezione, si dovranno prevedere pozzetti di ispezione a raccordo dei vari tratti tombinati.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

Per i nuovi manufatti non diversamente realizzabili e solo ed esclusivamente consentiti per incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, dovranno essere prodotte le verifiche idrauliche sulla capacità di smaltimento delle acque secondo le direttive tecniche dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, allegando al progetto il fascicolo di manutenzione dell'opera con specificate modalità periodicità e tipologia dei lavori di manutenzione e comprovando il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

Il Comune all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di intubamento, prescriverà la periodicità degli interventi di manutenzione ordinari e straordinari e richiederà il nominativo del soggetto al quale facciano capo gli interventi stessi, la responsabilità civile e penale per allagamenti rigurgiti e malfunzionamenti imputabili alla mancata manutenzione delle opere.

Opere di copertura, sovrappassi e tombinature potranno essere consentite su specifica richiesta da parte di Enti istituzionalmente competenti in materia idraulica (Regione Lombardia, Consorzi di Bonifica nell'ambito del proprio comprensorio).

Nel caso di nuove tombinature, dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 "Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto".

in particolare dovranno di norma essere previsti manufatti di ispezione ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra

due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare.
Suddetti manufatti devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo.
Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.
I pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 10 metri e quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 25 per sezioni praticabili".

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottanti ed elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione.
I sistemi (tipo griglie filtranti, ecc.) dovranno essere comunque dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.
Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

Art. 1.10 Nuove aree di espansione urbanistica

In relazione ai corsi d'acqua, sia demaniali che privati, ubicati nelle suddette aree edificabili, è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica attraverso:

a) la sostituzione di terminali irrigui o di canali aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di sviluppo urbanistico con sostituzione di tale funzione drenante con la rete comunale di fognatura bianca;

b) lo spostamento di corsi d'acqua in alveo diverso dall'originale con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato, con esclusione dei corsi d'acqua interessati da fenomeni sorgentizi (quali teste di fontanili, risorgive ecc.).

I progetti di sistemazione idraulica di un'area edificabile dovranno comunque essere

sottoposti all'approvazione del Comune, sentito il parere del consorzio competente, e dovranno essere corredati:

a) da una relazione idraulica a firma di tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
b) da un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua;
c) dall'individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione e concessione;
d) dalle domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica concernente il reticolo idrico minore.

Art. 1.11. Infrastrutture viarie

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono consentiti percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, strade in genere, compresa la realizzazione di accessi carrai e spazi di manovra veicolare.
E' vietata la realizzazione di rampe o scivoli che conducano a piani seminterrati o interrati.
Devono essere salvaguardate come per le recinzioni di tipo asportabile le fasce di rispetto minime di 4 metri.

Art. 1.12 Variazioni di tracciato

Le variazioni di tracciato del corso d'acqua appartenente al demanio sono soggette a concessione e sono consentite esclusivamente per scopi di miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali, igienico sanitarie, ottimizzazione dell'uso della risorsa suolo, realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e per scopi di Protezione Civile (pubblica incolumità).
Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa.
Il progetto dovrà inoltre dimostrare tecnicamente ed economicamente di non produrre un incremento dei costi di manutenzione a carico della Pubblica Amministrazione.
Inoltre dovranno essere apportati benefici quali:
- il nuovo tratto dovrà presentare maggiore capacità di invaso;

- dovrà presentare maggiori potenzialità in termini di sviluppo degli ecosistemi naturali rispetto al demanio fluviale da dismettere (sono pertanto vietati gli interventi di rettificazione).

La chiusura dell'alveo nel tratto dismesso non potrà avvenire prima della sua sdemanializzazione e del completamento delle opere previste per la realizzazione del nuovo sedime e il nuovo sedime, ai sensi della legge 37/1994, diviene demanio fluviale di nuova formazione.

Il soggetto richiedente deve provvedere all'aggiornamento della planimetria catastale presso UTE con la sopravvenuta situazione entro sei mesi dall'emissione del decreto di sdemanializzazione dell'alveo.

La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto.

Analogamente le variazioni di tracciato del corso d'acqua non appartenente al demanio, soggette ad autorizzazione, sono consentite esclusivamente per scopi di miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali, igienico sanitarie, ottimizzazione dell'uso della risorsa suolo, realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e per scopi di Protezione Civile (pubblica incolumità).

Valgono le considerazioni di cui sopra.

Variazioni di tracciato potranno essere consentite su specifica richiesta da parte di Enti istituzionalmente competenti in materia idraulica (Regione Lombardia, Consorzi di Bonifica nell'ambito del proprio comprensorio).

Art. 1.13 Manutenzione dei corsi d'acqua e opere di regimazione idraulica

In generale, visti i criteri e tecniche per la manutenzione del territorio ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico prodotto dal Ministero dell'Ambiente, dall'analisi comparata e integrata delle tipologie di manutenzione descritte dalle Autorità di Bacino del Fiume Po (le prescrizioni sono contenute della direttiva 4 e 5 del P.A.I.). Anche per la rimozione dei materiali presenti in alveo e nelle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento alla 2Direttiva in materia di attività estrattive dell' Autorità di Bacino del Fiume Po (approvata con DPCM 24 luglio 1998) per tutti i corsi d'acqua del reticolo idrico.

Sono ammessi:

interventi sugli alvei:

- ✓ rimozione rifiuti solidi e taglio della vegetazione in alveo di ostacolo al deflusso regolare delle piene orientativamente trentennali;
- ✓ ripristino della sezione di deflusso dell'alveo con eliminazione dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- ✓ ripristino sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti e opere d'arte;
- ✓ rimozione dei depositi nelle opere idrauliche minori;
- ✓ ripristino della funzionalità dei tratti tombati per riportarli a luce libera;
- ✓ interventi di rinaturalizzazione degli ambiti fluviali e rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate od in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
- ✓ restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantagione di specie autoctone;
- ✓ rimozione di alberi pericolanti sui versanti o impluvi prospicienti il corso d'acqua principale oggetto di manutenzione.

<u>Interventi sulle opere di difesa idraulica:</u>

- ✓ manutenzione degli argini e delle opere accessorie mediante taglio della vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti delle sponde, ricarica di sommità arginale, conservazione e ripristino del paramento, manutenzione dei manufatti connessi (chiaviche, scolmatori, botte a sifone, parte edilizia, apparecchiature elettriche, meccaniche e carpenterie metalliche connesse al funzionamento di paratoie e impianti di sollevamento, etc.), ripresa dei fontanazzi e delle infiltrazioni che attraversano i corpi arginali;
- ✓ posa di diaframmi impermeabili lungo le arginature per contenere la linea di saturazione delle acque ed evitare la formazione di pericolosi sifonamenti e conseguenti cedimenti arginali;
- ✓ rinaturazione delle protezioni spondali (scogliere, gabbionate, etc.) con tecniche di ingegneria naturalistica;
- ✓ manutenzione e completamento delle protezioni spondali dissestate, utilizzando ove possibile le tecniche di ingegneria naturalistica,
- ✓ ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (briglie, salti di fondo, soglie) in dissesto; svuotamento periodico delle briglie selettive;
- ✓ opere di sostegno delle sponde e dei versanti del corso d'acqua a carattere locale e piccole opere idrauliche di modeste dimensioni realizzate con materiali reperiti in loco (legno e pietrame) e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;

- ✓ ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde dei corsi d'acqua mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
- ✓ ripristino e manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica.

Le manutenzioni saranno di competenza del Comune e della Comunità Montana se previsto da specifica convenzione.

Art. 1.13.1 Obblighi dei privati

I proprietari usufruttuari o conduttori dei fondi compresi entro il perimetro della fascia debbono:

- ✓ tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
- ✓ aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
- ✓ rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua;
- ✓ mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.

Art. 1.14 Scarichi

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate.

La materia è normata dall'art.12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni, relativamente alle portate meteoriche recapitate nei ricettori, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato con d.g.r.n.del 29 marzo 2006 (in particolare dall'Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione) e da eventuali sue modifiche e integrazioni e dai criteri stabiliti nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) nonché nella D.G.R. 7/7868 e successiva modifica, che forniscono le seguenti portate ammissibili ai corsi d'acqua in relazione alla capacità di smaltimento del corpo recettore:

- ✓ 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- ✓ 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato sulle sponde e in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito, turbolenze nel corpo ricettore e/o l'innesco di fenomeni erosivi di fondo o di sponda.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innesco di fenomeni quali quelli sopra decsritti.

In linea generale, gli obiettivi del P.R.R.A. sono quelli congiunti di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie e di tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali; a tal riguardo, devono essere privilegiati la separazione delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e solo in via subordinata lo scarico in corsi d'acqua superficiali.

Relativamente agli <u>aspetti qualitativi gli scarichi</u> devono essere autorizzati ai sensi dell'art.124, comma 7 del d.lgs.152/2006.

<u>L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico è la Provincia di Bergamo</u>.

Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs.152/2006 e del regolamento regionale n.3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti.

Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale n.4/2006.

Per le domanda di scarico ai sensi dell'art.124, comma 7 del d.lgs.152/2006 le amministrazioni provinciali devono verificare che il richiedente abbia presentato istanza di concessione demaniale ai fini quantitativi presso l'autorità idraulica competente.

Sono inoltre tenute a trasmettere copia della comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico alle suddette autorità idrauliche.

Vista la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione degli obbiettivi di qualità sui corpi idrici ricettori di cui al Piano di Gestione.

Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione.

Art. 1.15 Interventi ammissibili in casi particolari

E' ammessa con semplice preventiva comunicazione scritta al Comune o con trasmissione del verbale di somma urgenza, la realizzazione di interventi che ricadano anche parzialmente nell'alveo, sulle sponde o nelle fasce di rispetto per:

- ✓ attività che rivestano caratteri di somma urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e/o della sicurezza delle opere idrauliche;
- ✓ interventi di ripristino delle strutture a rete (strade, condotte di acqua, gas, linee elettriche e telefoniche, ecc..) e delle eventuali strutture rese pericolanti a seguito o durante eventi di piena che per la loro collocazione possano, in caso di cedimento, costituire minaccia per il regolare deflusso delle acque ovvero che, in mancanza di intervento, precludano ad uno o piu' utenti, la fornitura di un servizio pubblico.

Tali interventi sono in deroga alle procedure autorizzative di competenza comunale vista la finalità di tutela della pubblica incolumità e l'indifferibilità degli stessi, ferma restando comunque l'obbligatoria trasmissione al comune dei dettagli tecnico / progettuali di quanto attuato.

Il Comune di riserva la possibilità di imporre successivi interventi correttivi.

Art. 1.16 Danni all'interno della fascia

Nessuno potrà richiedere all'Amministrazione Comunale o all'Amministrazione

Regionale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovi all'interno della fascia di rispetto se non per dolo od imperizia dell'impresa che, per ordine dell'Amministrazione Pubblica, ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Art. 1.17 Autorizzazione Paesaggistica, Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt.136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 comma 1 lett.d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs.42/04 e s.m.i, sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art.146 del medesimo Decreto Legislativo.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art.80 della l.r.12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "*Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n.12* " approvato con d.g.r. 15 marzo 2006 n.2121 (3° Supplemento Straordinario al n.13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell'art.3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art.21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità.

Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt.4, 5 e 6 norme PPR).

Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000"devono essere attivate le

procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r.8 agosto 2003, n.7/14106 e s.m.i.e dalla d.g.r.15 ottobre 2004, n.7/19018 e s.m.i..

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs.152/06 e s.m.i.dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt.23 e 32 del medesimo dispositivo.

Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R.5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale".

Dette autorizzazioni dovranno essere richieste dal concessionario agli organi competenti successivamente al rilascio della concessione demaniale e prima della realizzazione delle opere.

Art. 2 Normativa e direttive di riferimento

I riferimenti normativi per condurre le analisi di supporto agli interventi di cui all'articolo 2 sono forniti dalle direttive del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) "Interventi sulla rete idrografica e sui versanti di cui alla Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6ter" piano adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001:

Direttiva1: direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B" e nelle aree in dissesto idrogeologico "Ee" ed "Eb";

Direttiva 2: direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica;

Direttiva 3: direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po;

Direttiva 4 Deliberazione n. 2/99 dell'Autorità di Bacino: direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B";

Direttiva 5: direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione di programmi di manutenzione.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere

torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art.9, commi 5, 6, 6-bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con d.p.c.m.24 maggio 2001).

Nel caso di nuove tombinature, dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 "Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto".

Art. 3 Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della l.241/90 e e s.m.i. e della l.r.1 febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art.2, c.9-quinquies, l.n.241/1990 e art.4, c.2, l.r.n.1/2012).

Le richieste di concessione o nulla osta idraulico dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale corredate da:

- ✓ relazione tecnico - illustrativa redatta da un professionista abilitato contenente:
  - inquadramento territoriale (luogo, foglio mappa e mappale);
  - motivazioni della realizzazione dell'opera o dell'intervento;
  - caratteristiche tecniche dell'opera o dell'intervento;
  - verifica idrologica-idraulica, con individuazione della piena e della portata critica di progetto nonché delle verifiche idrauliche di compatibilità;
  - relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
  - piano di manutenzione delle nuove opere o degli interventi, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto;
  - attestazione che le opere o gli interventi non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
  - assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere.

- ✓ relazione geologica, idrogeologica e geotecnica in conformità con quanto previsto dalle NdA dello studio geologico comunale vigente;
- ✓ estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l'indicazione delle opere in progetto;
- ✓ corografia in scala 1:10.000, Carta Tecnica Regionale;
- ✓ estratto in originale o in copia del P.G.T.;
- ✓ eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- ✓ eventuali sezioni trasversali del corpo idrico (stato di fatto e di progetto) opportunamente quotate;
- ✓ planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali;
- ✓ planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in C.A.;
- ✓ planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
- ✓ documentazione fotografica.

Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate; in caso di occupazione di area demaniale è previsto il pagamento di un canone stabilito dalla Delibera Giunta regionale 31 ottobre 2014 - n. X/2591 (allegato F e allegato 4 alle presenti norme) e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

L'autorizzazione verrà rilasciata nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Per il rilascio dell'Autorizzazione dovrà essere versata una fideiussione a favore dell'Amministrazione Comunale a garanzia per la perfetta esecuzione delle opere.

La fideiussione sarà svincolata a fine lavori previa richiesta e sopralluogo dell'ufficio Tecnico Comunale.

La fideiussoria sarà di importo è pari al 20% del valore dell'opera in progetto calcolata su un preventivo di spesa che sarà allegato al progetto.

Art. 3.1 Procedura relativa ad una pratica nuova

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici di Regione Lombardia e dagli operatori delle altre Autorità di polizia idraulica.

Le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale da inoltrare a Regione Lombardia, possono essere presentate solo

in modalità on-line collegandosi al portale dei Tributi all'indirizzo www.tributi.regione.lombardia.it

Sullo stesso portale accedendo all'area personale si trova la procedura per l'accreditamento.

L'accesso potrà effettuarsi tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi) utilizzando il numero PIN (Numero di Identificazione Personale) oppure accreditandosi e richiedendo utente e password.

La procedura consente di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo da parte dei privati e accetta l'attestazione di firma dell'istanza effettuata tramite la CRS o altro dispositivo di firma digitale.

Redazione della relazione di istruttoria:

1. All'arrivo di una richiesta di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del r.d.523/1904 alla pratica viene assegnato un numero nel database.
2. Il funzionario «istruttore» della pratica:

   2.1 provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art.8, l.241/90; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

   2.2 procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone);

   2.3 se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;

   2.4 nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'stanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai

sensi dell'art.10-bis, l.241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.5 se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di bacino (art.38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n.10 del 5 aprile 2006);

2.6 qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione.

Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;

2.7 verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale;

2.8 <u>se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale</u>:

2.8.1 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;

2.8.2 verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio della concessione o nulla-osta idraulico;

2.8.3 redige la relazione di istruttoria contenente:

2.8.3.1 accertamenti locali;

2.8.3.2 consistenza delle opere;

2.8.3.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:

- concessione;
- nulla-osta idraulico;
- parere idraulico.

2.8.3.4 richiamo dei pareri: Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia / Ambientale;

2.8.3.5 accertamenti antimafia;

2.8.3.6 parere conclusivo;

2.8.4 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art.10-bis, l.241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.8.5 se l'intervento è ammissibile:

2.8.5.1 se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo (lettera a firma del dirigente);

2.8.5.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato G) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione;

2.8.5.3 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

2.9 <u>se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO</u>:

2.9.1 richiede ad AIPO il parere idraulico relativo, trasmettendo la documentazione;

2.9.2 redige la relazione di istruttoria contenente:

2.9.2.1 accertamenti locali;

2.9.2.2 consistenza delle opere;

2.9.2.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:

- concessione;
- nulla-osta idraulico;
- parere idraulico.

2.9.2.4 richiamo dei pareri: Ambientale / AIPO / Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia;

2.9.2.5 accertamenti antimafia;

2.9.2.6 parere conclusivo;

2.9.3 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art.10-bis, l.241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.9.4 se l'intervento è ammissibile:

2.9.4.1 se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo (lettera a firma del dirigente di trasmissione parere AIPO);

2.9.4.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato G) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione;

2.9.4.3 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente)

Predisposizione del disciplinare (per le concessioni)

3. Il funzionario predispone il disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato 5) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali) e il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato 5);

4. convoca il richiedente presso gli uffici per la sottoscrizione del disciplinare comunicando gli importi del primo canone, dell'eventuale cauzione e delle spese di registrazione; in base al D.P.R.del 26 aprile 1986 n.131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione.

   In particolare la tariffa parte 1, art.5 (atti soggetti a registrazione in termine fisso) al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% cell'importo complessivo (canone + imposta) per il numero degli anni di durata della concessione.
5. Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non si presenta per la sottoscrizione si considera non più interessato alla concessione, pertanto l'autorità idraulica rigetterà la domanda.

Sottoscrizione del disciplinare e adozione del decreto

6. Convocato il richiedente il funzionario verifica la correttezza dei dati necessari, il pagamento delle somme dovute, e completa il disciplinare che viene sottoscritto in duplice originale dal dirigente e dal richiedente la concessione e provvede a repertoriarlo;
7. contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare il dirigente adotta il decreto di concessione nel quale sono riportati gli estremi del disciplinare sottoscritto e repertoriato, che viene approvato quale allegato parte integrante e sostanziale del provvedimento, e dispone per i successivi adempimenti di registrazione.

Art. 3.2 Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica

1. All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del r.d.523/1904, viene:
   1.1. recuperato il numero di pratica precedente;
   1.2. seguito lo stesso iter della pratica nuova per verificare che permangono le condizioni di concedibilità.

Art. 3.3 Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia

1. All'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del r.d.523/1904, viene recuperato il numero di pratica, quindi:
2. il funzionario «istruttore» della pratica procede alla verifica se la pratica riguarda un corso d'acqua di competenza regionale o di AIPO;

2.1 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale:

2.1.1 verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li richiede;

2.1.2 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;

2.1.3 qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;

2.1.4 qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;

2.1.5 quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;

2.1.6 predispone il decreto di chiusura della concessione idraulica;

2.1.7 trasmette il decreto al concessionario ed al comune.

2.2 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO:

2.2.1 verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li si richiede;

2.2.2 chiede ad AIPO di verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e, se sono state rimosse, se le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili;

2.2.3 qualora le opere non siano state rimosse, AIP0 dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi e ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente;

2.2.4 il funzionario regionale procede quindi alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;

2.2.5 predispone il decreto di chiusura della concessione idraulica;

2.2.6 trasmette il decreto al concessionario ed al comune competente.

Art. 3.4 Procedura relativa alla revoca

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario).

Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

Art. 3.5 Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere.

I pareri che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento concessorio.
Dovrà quindi essere aperta una apposita pratica di polizia idraulica.

Art. 4 Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi in quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 Sanzioni

fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza al presente regolamento è punita ai sensi degli articoli 374, 375, 376, 377, 378 e 379 dell'allegato F della Legge 2248/1865.
Indipendentemente dalla denuncia dell'Autorità Giudiziaria, in caso di accertamento immediato e grave pregiudizio per la pubblica incolumità l'ente competente ordina al trasgressore di compiere entro congruo termine, od immediatamente (se richiesto dall'urgenza), quanto necessario per riportare i luoghi allo stato precedente l'intervento e comunque per riparare od impedire danni e pericoli dipendenti dall'infrazione commessa.
In caso di inadempimento si procede mediante esecuzione d'ufficio, previa diffida all'eventuale proprietario o possessore a qualsiasi titolo.
si procede altresì d'ufficio nei casi di somma urgenza, quando risulti necessario per la tutela della pubblica incolumità e nel caso in cui il trasgressore non sia conosciuto, salvo procedere, in secondo tempo, agli accertamenti necessari per la sua individuazione.

Sono comunque salvi, di fatto e di diritto, gli interventi previsti dagli articoli 34 e 35 del DPR 380/2001 e degli articoli 31, 32,33 della legge 47/1985.

Nei casi di trasgressione dei divieti riportati nel presente regolamento e coincidenti per contenuti e finalità in quanto previsto dal RD 523/1904 e dal RD 1775/1993, fatto salvo che cio' non costituisca piu' grave reato, si applica anche quanto previsto dall'articolo 219 del RD 1775/1933.

Art. 6 Canoni di polizia idraulica

Ogni concessione riguardante corsi d'acqua pubblici è soggetta al pagamento del canone regionale di polizia idraulica calcolato dal Comune in base agli importi stabiliti nell'Allegato F della Delibera Giunta regionale 31 ottobre 2014 - n. X/2591 e s.m.i.

I canoni sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).

I canoni sono dovuti per anno solare e versati anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o come meglio specificato dal provvedimento normativo comunale sopra indicato.

Il Comune è tenuto a richiedere il pagamento delle spese d'istruttoria della pratica.

Art. 7 Cauzioni

Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, che verrà restituito al termine della concessione o dell'autorizzazione stessa qualora nulla osti.

La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23 (L.R. 17 Dicembre 2001 n° 26).

La cauzione verrà restituita al termine della concessione o dell'autorizzazione stessa, qualora nulla osti.

TITOLO VII

CONCESSIONE DEMANIALE

In relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio generale da seguirsi individuato dalle linee guida di Polizia Idraulica di cui alla delibera della Giunta regionale 31 ottobre 2014 - n. X/2591, per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del r.d.l.1338/36 e s.m.i. e della l.37/94 e s.m.i.

In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione.

Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

Art. 1 Obblighi del concessionario

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (e la relativa imposta regionale ove dovuta), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali (v.Allegato F).

Il canone :

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r.29 giugno 2009, n.10);
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l.2 ottobre 1981, n.546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n.692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Qualora il canone annuo e la relativa imposta regionale, se dovuta, risultino di importo complessivo superiore a 1.500,00 euro, il Concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone più imposta regionale se dovuta.

Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (l.r.n.10/2009, art.6, comma 9 modificata dalla l.r.n.19/2014, art.4 comma2).

Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento a favore di Regione Lombardia.

Nel caso in cui il Concessionario opti per il versamento a favore di Regione Lombardia, nel decreto con cui si formalizza il provvedimento concessorio (v. Allegato 5), occorrerà procedere all'accertamento e contestuale impegno della somma corrispondente.

Art. 2 Cessione/subconcessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca

Art. 2.1 Cessione/subconcessione

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l'espresso consenso dell'amministrazione.

Art. 2.2 Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa *sine titulo* l'area demaniale.

E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

Art. 2.3 Modifica

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

Art. 2.4 Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 2.5 Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;

- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;

- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 2.6 Decadenza

La concessione decade in caso di:

- modificazioni del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;

- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;

- omesso pagamento del canone annuale;

- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento (decreto).

Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione *sine titulo* sino all'effettivo abbandono dell'area.

Art. 2.7 Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 3 Durata delle concessioni

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di 19 anni (diciannove), con possibilità di rinnovo della stessa.

Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad un massimo di anni 30 (trenta).

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata.

TITOLO VIII

SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI

Con dgr.n.2176 del 25 luglio 2014 è stato approvato lo schema di "Protocollo d'intesa in tema di demanio fluviale e lacuale tra Regione Lombardia e Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia", nel quale si prevedeva – tra le altre - che le modalità operative per lo svolgimento delle procedure di sdemanializzazione ed alienazione dei beni del demanio idrico fluviale e lacuale sarebbero state approvate con decreto dei responsabili tecnici regionali.

Nei successivi Decreti dirigenziali n.7644/14e n.7671/14, sono state approvate rispettivamente le "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale"e le "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale", a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

Piazza Brembana, aprile 2015

Dott. Geol. Stefania Cabassi
n° 1123 OGL

ALLEGATO 1

Elenco dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale

Estratto della Delibera Giunta regionale 31 ottobre 2014 - n. X/2591 Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica

Num. Progr.	Denominazione	Comuni attraversati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	Elenco AA.PP.
BG041	Torrente Stabina	CASSIGLIO, OLMO AL BREMBO, ORNICA, SANTA BRIGIDA, VALTORTA	Brenbo di Mezzoldo	tutto il corso	63 e 446
BG042	Torrente Cassiglio o Torrente Valle di Cassiglio	CASSIGLIO	Statina	dallo sbocco alla confluenza del canale del Chignolo	64 e 447
BG043	Torrente Valle Gazonera o Valle della Canzonera	CASSIGLIO	Cassiglio	dallo sbocco alla quota m.800	448 IV Suppl.
BG044	Canale dei Faggi	CASSIGLIO	Cassiglio	dallo sbocco alla quota m.800	449
BG045	Torrente Valle di Ancogno o Torrente Ancogna	VALTORTA	Statina	dallo sbocco fino alla quota m.1500	65 e 450
BG046	Torrente Caravino o Torrente Carapino	VALTORTA	Statina	tutto il corso	453
BG047	Torrente Valle Foppa Buona	VALTORTA	Carapino	tutto il corso	455
BG048	Torrente Valle Grobbia	VALTORTA	Statina	tutto il corso	456
BG049	Torrente Valle dei Pradini	VALTORTA	Valle Grobbia	tutto il corso	457
BG050	Torrente Valle Scura	VALTORTA	Valle Grobbia	tutto il corso	458
BG051	Torrente Ornica o Torrente Valle Salmurano	ORNICA	Statina	tutto il corso	69 e 463
BG052	Torrente Val del Scioco o Torrente Valle delle Fontane	CUSIO, ORNICA	Ornica	dallo sbocco fino alla confluenza a quota m.1389	467 e 468
BG053	Torrente Val Mora	AVERARA, OLMO AL BREMBO, SANTA BRIGIDA	Brenbo di Mezzoldo	tutto il corso	71 e 470
BG054	Torrente Bindo	CUSIO, SANTA BRIGIDA	Mora	tutto il corso	72 e 471
BG055	Torrente Valle dei Sassi o Valle del Sasso	CUSIO	Bindo	tutto il corso	472 IV Suppl.
BG056	Torrente Val Caprile	SANTA BRIGIDA	Mora	dallo sbocco alla Baita Vai	473
BG057	Torrente Valle dell'Acqua	MEZZOLDO	Brenbo di Mezzoldo	tutto il corso	479
BG058	Torrente Valle Pegherola o Rio Peglierolo o Pegarolo o Piglievolo o Pegavolo	PIAZZATORRE, MEZZOLDO	Brenbo di Mezzoldo	tutto il corso	74 Princ./483 IV Suppl.
BG059	Fiume Brembo di Branzi/Carona	BRANZI, CARONA, ISOLA DI FONDRA, LENNA, MOIO DE` CALVI, RONCOBELLO, VALNEGRA	Brenbo	dallo sbocco al Lago Rotondo e lo specchio d'acqua del lago stesso	76 e 491
BG060	Fiume Brembo di Valleve e di Foppolo	BRANZI, FOPPOLO, VALLEVE	Brenbo di Branzi	dallo sbocco ai Laghi Dordona Delle Trote	78 e 495
BG061	Torrente Valle del Vendullo	BRANZI, VALLEVE	Brenbo di Valleve	tutto il corso	493
BG062	Torrente Valle di Carisole o Rio di Carisoli	CARONA, FOPPOLO	Brenbo di Branzi	dallo sbocco ai Laghi Moro e di Carisole o Corno Stella	79 Princ./498 IV Suppl.
BG063	Torrente Valle Sambuzza o Valle Sambussa	CARONA	Brenbo di Branzi	dallo sbocco ai Laghi Sambuzza e Caldirola	80 Princ./499 IV Suppl.
BG064	Rio del Monte Sasso	CARONA	Brenbo di Branzi	dallo sbocco al Lago del Diavolo	Non iscritto
BG065	Torrente Valle Camisana	CARONA	Brenbo di Branzi	tutto il corso	Non iscritto
BG066	Rio di Fregabolgia	CARONA	Brenbo di Branzi	dallo sbocco a Lago Fregabolgia	82 e 501
BG067	Torrente Valle dei Frati	CARONA	Rio di Fregabolgia	dallo sbocco al lago di Val dei Frati	Non iscritto
BG068	Rio di Sardegnana	CARONA	Brenbo di Branzi	dallo sbocco al Lago Sardegnana	83 e 502

ALLEGATO 2

Elenco dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore

ID RETICOLO	NOME	LOCALITA'	ORIGINE	FOCE
0001	0001	Val Grande(SP Ornica-Valtorta)	Pizzo di Cusio	Valle Stabina (BG041)
0002	0002	SP Ornica-Valtorta	I Pianoni	Valle Stabina (BG041)
0003	0003	SP Ornica-Valtorta	I Pianoni	Valle Stabina (BG041)
0004	0004	SP Ornica-Valtorta	I Pianoni	Valle Stabina (BG041)
0005	0005	I Pianoni (SP Ornica-Valtorta)	I Pianoni	Valle Stabina (BG041)
0006	0006	SP Ornica	I Pianoni	Dispersione
0007	0007	SP Ornica	I Pianoni	Torrente Ornica (BG051)
0008	0008	SP Ornica	I Pianoni	Torrente Ornica (BG051)
0009	0009	Cantoncello /SP Ornica	Pizzo di Cusio	Valle Cantoncello (0010)
0010	Valle Cantoncello	Cantoncello /SP Ornica	Pizzo di Cusio	Torrente Ornica (BG051)
0011	0011	Cantoncello /SP Ornica	Pizzo di Cusio	Valle Cantoncello (0010)
0012	0012	Ornica Bassa	Ornica Bassa	Dispersione
0013	0013	Ornica Bassa / SP Ornica	Pizzo di Cusio	Canale Piazzadanna
0014	Canale Piazzadanna	Ornica Bassa / SP Ornica	Pizzo di Cusio	Torrente Ornica (BG051)
0015	Valle della Laza Inferiore	Fusinetta / SP Ornica	Pizzo di Cusio	Torrente Ornica (BG051)
0016	Valle della Laza	Rasega	Pizzo di Cusio	Valle Salmurano (BG051)
0017	0017	Rasega	Pizzo di Cusio	Valle della Laza (0016)
0018	Valle della Cola	Valle della Cola	Colle della Maddalena	Valle Salmurano (BG051)
0019	Canale Saggio	Strada per il Colle della Maddalena	Strada per il Colle della Maddalena	Valle della Cola (0018)
0020	0020	Strada per il Colle della Maddalena	Strada per il Colle della Maddalena	Valle della Cola (0018)
0021	0021	Strada per il Colle della Maddalena	Strada per il Colle della Maddalena	Valle Sciocc (BG052)
0022	0022	Strada per il Colle della Maddalena	Strada per il Colle della Maddalena	Valle Sciocc (BG052)
0023	Valle dell'Asino	Valle dell'Asino	Costa Scaluccia	Valle Salmurano (BG051)
0024	Valle Gerone	Valle Gerone	Costa Scaluccia/Monte Avaro	Valle Salmurano (BG051)
0025	0025	Valle Gerone	Costa Scaluccia/Monte Avaro	Valle Bavosa (0027)
0026	0026	Valle Gerone	Costa Scaluccia/Monte Avaro	Valle Bavosa (0027)
0027	Valle Bavosa	Valle Bavosa	Costa Scaluccia/Monte Avaro	Valle Salmurano (BG051)
0028	0028	Valle Salmurano	Valletto	Valle Salmurano (BG051)
0029	0029	Valle del Valletto	Valletto	Valle del Valletto (0030)
0030	Valle del Valletto	Alpeggio del Valletto	Monte Valletto/Monte Avaro	Valle Salmurano (BG051)
0031	0031	Alpeggio del Valletto	Monte Valletto	0032
0032	0032	Alpeggio del Valletto	Monte Valletto	Valle del Valletto (0030)
0033	0033	Alpeggio del Valletto	Monte Valletto	0032
0034	0034	Sentiero CAI 107 Passo Salmurano	Monte Valletto/Passo Salmurano	0035
0035	0035	Sentiero CAI 107 Passo Salmurano	Monte Valletto/Passo Salmurano	Valle Salmurano (BG051)

ID RETICOLO	NOME	LOCALITA'	ORIGINE	FOCE
0036	0036	Sentiero CAI 107 Passo Salmurano	Monte Valletto/Passo Salmurano	Valle Salmurano (BG051)
0037	0037	Sentiero CAI 107 Passo Salmurano	Monte Valletto/Passo Salmurano	Valle Salmurano (BG051)
0038	0038	Sentiero CAI 107 Passo Salmurano	Passo Salmurano	Valle Salmurano (BG051)
0039	0039	Conca Passo Salmurano	Passo Salmurano	Valle Salmurano (BG051)
0040	Valle Tronella	Lago Piazzotti	Bocchette di Trona	Valle di Pescegallo (Gerola)
0041	0041	Pendici Pizzo Giacomo	Pizzo di Giacomo	Valle Salmurano (BG051)
0042	0042	Pendici Pizzo Giacomo	Pizzo di Giacomo	Valle Salmurano (BG051)
0043	0043	Pendici Pizzo Giacomo	Pizzo di Giacomo	Dispersione
0044	0044	Pendici Pizzo Giacomo	Pizzo di Giacomo	Valle Salmurano (BG051)
0045	0045	Pendici Pizzo Giacomo	Pizzo di Giacomo	0046
0046	0046	Pendici Pizzo Giacomo	Pizzo di Giacomo	Valle Salmurano (BG051)
0047	0047	Pendici Pizzo Giacomo	Pizzo di Giacomo	Valle Salmurano (BG051)
0048	0048	Confluenza V. Pianella/V. Salmurano	Confluenza V. Pianella/V. Salmurano	Valle Salmurano (BG051)
0049	Val Pianella	Val Pianella	Passo Bocca di Trona	Valle Salmurano (BG051)
0050	0050	Val Pianella	Val Pianella	Val Pianella (0049)
0051	0051	Pizzo di Giacomo/Val Pianella	Pizzo di Giacomo	Val Pianella (0049)
0052	0052	Pizzo di Giacomo/Val Pianella	Pizzo di Giacomo	Val Pianella (0049)
0053	0053	Pizzo di Giacomo/Val Pianella	Pizzo di Giacomo	Val Pianella (0049)
0054	0054	Pizzo di Giacomo/Val Pianella	Pizzo di Giacomo	Val Pianella (0049)
0055	0055	Pizzo di Giacomo/Val Pianella	Pizzo di Giacomo	Val Pianella (0049)
0056	0056	Pizzo di Giacomo/Val Pianella	Pizzo di Giacomo	Val Pianella (0049)
0057	0057	Pizzo di Giacomo/Val Pianella	Pizzo di Giacomo	Val Pianella (0049)
0058	0058	Pizzo di Giacomo/Val Pianella	Pizzo di Giacomo	0057
0059	0059	Pizzo di Giacomo/Val Pianella	Pizzo di Giacomo	0057
0060	0060	Passo Bocca di Trona	Passo Bocca di Trona	Val Pianella (0049)
0061	0061	La Spalla/Val Pianella	La Spalla	Val Pianella (0049)
0062	0062	La Spalla/Val Pianella	La Spalla	Val Pianella (0049)
0063	0063	La Spalla/Val Pianella	La Spalla	Val Pianella (0049)
0064	0064	La Spalla/Val Pianella	La Spalla	Val Pianella (0049)
0065	Canale del Sasso	Valle Salmurano	Canale del Sasso	Valle Salmurano (BG051)
0066	Canale Chiassuro	Chiassuro	Piazza Alta	Valle Salmurano (BG051)
0067	0067	Parcheggio comunale	Frana	Torrente Ornica (BG051)
0068	0068	Santuario	Santuario	Dispersione
0069	0069	Santuario	Santuario	Dispersione
0070	Valle dell'Inferno	Valle dell'Inferno	Giarolo	Torrente Ornica (BG051)

ID RETICOLO	NOME	LOCALITA'	ORIGINE	FOCE
0071	Valle Geale	Valle dell'Inferno	Bocca di Trona	Valle dell'Inferno (0070)
0071	Valle del Forno	Forno	Confluenza Valle Geale/Valle Vergadell	Valle dell'Inferno (0070)
0072	Canale del Ti	Baite Ti	Ti Alto	Valle del Forno (0071)
0073	0073	Caravino	Loc.tà Caravino	Canale Caravino (0074)
0074	Canale Caravino	Caravino	Loc.tà Caravino	Canale del Ti (0072)
0075	0075	Strada comunale Ornica-Dudello	Monte strada comunale Ornica-Dudello	Canale del Ti (0072)
0076	0076	Strada comunale Ornica-Dudello	Monte strada comunale Ornica-Dudello	Canale del Ti (0072)
0077	0077	Strada comunale Ornica-Dudello	Monte strada comunale Ornica-Dudello	Canale del Ti (0072)
0078	0078	Canale del Ti	La Spalla	Canale del Ti (0072)
0079	0079	Canale del Ti	Ti Alto	Canale del Ti (0072)
0080	Valle Vergadello	Vergadello	Vergadello Alto	Valle del Forno (0071)
0081	0081	La Spalla	La Spalla	Valle Vergadello (0080)
0082	0082	La Spalla	La Spalla	0081
0083	0083	La Spalla	La Spalla	0081
0084	0084	La Spalla	La Spalla	0081
0085	0085	Vergadello	La Spalla	Valle Geale (0071)
0086	0086	Vergadello	La Spalla	Valle Geale (0071)
0087	0087	Geale	La Spalla	Valle Geale (0071)
0088	0088	Geale	La Spalla	Valle Geale (0071)
0089	0089	Strada comunale Ornica-Dudello	Baita Nuova	Valle dell'Inferno (0070)
0090	0090	Casera	Vendul	Valle dell'Inferno (0070)
0091	Canale del Giai	Vendul/Val d'Inferno	Monte Prascaniello	Valle dell'Inferno (0070)
0092	0092	Vendul/Val d'Inferno	Monte Prascaniello	Valle dell'Inferno (0070)
0093	0093	Vendul/Val d'Inferno	Monte Prascaniello	0092
0094	0094	Pendici Giarolo	Giarolo	Valle dell'Inferno (0070)
0095	0095	Pendici Giarolo	Giarolo	0094
0096	0096	Pendici Giarolo	Giarolo	Valle dell'Inferno (0070)
0097	0097	Pizzo dei Tre Signori	Pizzo dei Tre Signori	Lago dell'Inferno
0098	0098	Pendici Giarolo	Giarolo	Valle dell'Inferno (0070)
0099	0099	Pendici Giarolo	Giarolo	0098
0100	0100	Pendici Cime Fontane	Cime Fontane	0098
0101	0101	Pendici Cime Fontane	Cime Fontane	0100
0102	0102	Pendici Cime Fontane	Cime Fontane	0100
0103	0103	Pendici Cime Fontane	Cime Fontane	0100
0104	Valle Taine	Taine	Cime Fontane	0098

ID RETICOLO	NOME	LOCALITA'	ORIGINE	FOCE
0105	0105	Taine	Cime Fontane	0099
0106	Canale Barisole	Strada Ornica-Dudello	Zucco della Stremeregga	Valle dell'Inferno (0070)
0107	0107	Strada Ornica-Dudello	Zucco della Stremeregga	Valle dell'Inferno (0070)
0108	0108	Gorlo/Pantano	Strada Ornica-Dudello	Valle dell'Inferno (0070)
0109	0109	Pantano	Pantano	Valle dell'Inferno (0070)
0110	0110	Foppa	Foppa	Valle dell'Inferno (0070)
0111	Canale del Roc	Paul	Ruc	Valle dell'Inferno (0070)
0112	Canale Tajanella	Taianella	Colle della Maddalena	Valle dell'Inferno (0070)
0113	Valle della Creta	Valle della Creta	Acquedotto Valle della Creta	Canale Tajanella (0112)
0114	0114	La Bassa	Colle della Maddalena	Canale Tajanella (0112)
0115	Canale Zucco della Bassa	La Bassa	La Bassa	Valle dell'Inferno (0070)
0116	0116	Sirta	Canale Zucco della Bassa	Dispersione
0117	0117	Sirta	Cornelì	Dispersione
0118	Valle della Sirta	Cornalorsi/Sud Sirta	Cornalorsi	Torrente Ornica (BG051)
0119	0119	Pendici Pizzo del Roco	Pizzo del Rocco	0122
0120	0120	Pendici Pizzo del Roco	Pizzo del Rocco	0122
0121	0121	Pendici Pizzo del Roco	Pizzo del Rocco	Canale del Sprezzol (00123)
0122	0122	Pendici Pizzo del Roco	Pizzo del Rocco	Canale del Sprezzol (00123)
0123	Canale del Sprezzol	Pendici Pizzo del Roco	Pizzo del Rocco	Torrente Ornica (BG051)
0124	0124	Pendici Pizzo del Roco	Pizzo del Rocco	Canale del Sprezzol (00123)
0125	0125	Pendici Pizzo del Roco	Pizzo del Rocco	Canale del Sprezzol (00123)
0126	0126	Pendici Pizzo del Roco	Pizzo del Rocco	Canale del Sprezzol (00123)
0127	0127	Canale del Sole	Costa del Sole	Torrente Ornica (BG051)
0128	Canale del Sole	Costa del Sole	Cornone/Costa del Sole	Torrente Ornica (BG051)
0129	0129	Cornone/Torrente Ornica	Cornone	0130
0130	0130	Cornone/Torrente Ornica	Cornone	0129
0131	0131	Cornone/Torrente Ornica	Cornone	0128
0132	0132	Cornone/Torrente Ornica	Cornone	0128
0133	0133	Cornone/Torrente Ornica	Cornone	Torrente Ornica (BG051)
0134	0134	Cornone/Torrente Ornica	Cornone	Torrente Ornica (BG051)
0135	0135	Cornone/Torrente Ornica	Cornone	Torrente Ornica (BG051)
0136	Valle dei Caragnoni	SP Ornica-Valtorta	Gronde del Romatto	Valle Stabina (BG041)

ALLEGATO 3

Schemi grafico esplicativi per l'individuazione della fascia di rispetto

Schemi di misura delle distanze della fascia

Sezione tipo: argine in rilevato la distanza è da intendersi dal piede argine destro

Sezione tipo: argine in terreno naturale, la distanza è da intendersi dalla linea di massima piena (TR=100anni)

Sezione tipo: argine in terreno naturale, la distanza è da intendersi dalla sommità della sponda incisa

Sezione tipo: rivestimento con argine a scogliera

Sezione tipo: protezione al piede con scogliera

Sezione tipo: argine in pietrame e malta

Sezione tipo: argine in calcestruzzo

Sezione tipo: argine in c.a.

Sezioni tipo : tratto incanalato e/o intubato a sezione rettangolare e trapezoidale e tratto intubato a sezione circolare

ALLEGATO 4

Canoni di polizia idraulica

Estratto della Delibera Giunta regionale 31 ottobre 2014 - n. X/2591 Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica

ALLEGATO F

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	*Canone di Concessione demaniale*
A	**Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali**	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts. e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm. piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini	€ 1,50 per metro lineare Importo minimo € 75,00
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€ 3,00 per metro lineare Importo minimo € 150,00
Note per A.1 A.2	Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un altra linea applicando solo il canone senza l'imposta regionale. Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio. Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone e ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti; per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali. Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con linee di fibre ottiche ai sensi dell'articolo 43 comma 2 della legge regionale 18 aprile 2012 n. 7 modificato dall'art. 6 comma 18 della legge regionale 31 luglio 2013 n. 5 sono esclusi dal pagamento dei canoni di Polizia Idraulica. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente delibera di Giunta Regionale.	
C	**Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi**	
C.1	Ponte di collegamento a fondi interclusi	€ 75,00
Note per C.1	Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza fino a metri 5.00 Per quanto concerne il canone per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.	
C.2	Passerelle - ponti - tombinature - sottopassi	€ 4,00 per metro quadro Importo minimo € 150,00
Note per C.2	Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia.	
Note per C.1 C.2	Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006. Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione del 50%. Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione. Se un manufatto non rispetta ne i dati di portata ne il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone raddoppierà La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone raddoppiato. Per queste tipologie di opere l'imposta regionale si applica quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. L'imposta si applica su tutta la superficie dell'impalcato utilizzata per il calcolo del canone. Solo per i ponti adeguati e compatibili interferenti con i grandi fiumi, considerata il notevole sviluppo dell'impalcato, si stabilisce che per superficie superiore a 5.000 mq l'imposta regionale si applica solo sull'area occupata dalle pile e dalle spalle. Resta in vigore il computo del canone sull'estersione dell'intero impalcato secondo le note per C.2	

Codice	Descrizione voci	*Canone di Concessione demaniale*
S	**Scarichi**	
S.1	Acque meteoriche e scarichi di fognature privati residenziali	€ 75,00
Note per S.1	Il canone è applicato per ogni bocca di scarico.	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€ 150,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo € 150,00 Importo massimo € 1.500,00
Note per S.2	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 150,00; da 16 a 30 cm € 300,00; da 31 a 45 cm € 450,00; ecc...) Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio.	
Note per S.1 S.2	Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 e S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi: • scarichi dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l'evento di piena è applicato una riduzione del canone del 50%; • scarichi che rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è applicato per intero; • scarichi esistenti non volanizzati e/o non aceguati ai parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è raddoppiato. Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente delibera, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino i parametri del PTUA, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro e non oltre 5 anni. Per queste tipologie di opere l'imposta regionale si applica quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane	€ 450,00
Note per S.3	I parametri correttivi per il calcolo del canone degli scarichi S.1 e S.2 non si applicano agli scarichi S.3; Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente delibera, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi che non rispettino i parametri del PTUA potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere. Per queste tipologie di opere l'imposta regionale si applica quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.	
T	**Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi**	
T.1	Singole autorizzazioni di transito	€ 75,00
Note per T.1	Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Nella stessa concessione sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli. A tale concessione non si applica l'imposta regionale.	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici)	€ 150,00 per chilometro Importo minimo € 150,00
Note per T.2	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici A tale concessione non si applica l'imposta regionale.	
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici)	Gratuito

Codice	Descrizione voci	*Canone di Concessione demaniale*
Note per T.3	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.	
T.4	Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Pedonale	Gratuito
T.5	Guadi e Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Carrabile	€. 75,00 Cad.
Note per T.5	Le concessioni per le rampe arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà, il canone è riferito a singola rampa carrabile. Il Canone è comprensivo del transito arginale regolato secondo le note per T.1, pertanto non è prevista multi titolarità ed è dovuto per ogni unità immobiliare servita dalla rampa. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O	**Occupazione di aree demaniali**	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 105,00 per ettaro Importo minimo € 75,00
Note per O.1.1	In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro. Gli interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito e sono soggetti a nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento. Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento. Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare. Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di canone O.1.1 I titolari di concessione o di nullaosta, di taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denunciatagliobboschi.servizirl.it. Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso la Sede Territoriale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni. Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali	€ 85,00 per ettaro Importo minimo € 75,00
Note per O.1.2	Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro. Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde	€ 0,10 per metro quadro Importo minimo € 75,00
Note per O.2	Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 2,00 per metro quadro Importo minimo € 75,00
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 1,00 per metro quadro Importo minimo € 500,00
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 0,50 per metro quadro Importo minimo € 1.000,00
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,25 per metro quadro Importo minimo € 5.000,00

Codice	Descrizione voci	*Canone di Concessione demaniale*
Note per O.3	Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia Il canone si applica a metro quadro. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale. Non rientrano in questa voce le difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso. Tali opere rientrano nella tipolbgia O.6 e sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene.	Gratuito
Note per O.4	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno indicate in sede di concessione.	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 75,00
Note per O.5	Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O.6	Difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso.	Gratuito
Note per O.6	Tali opere sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.	
O.7	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti una concessione di derivazione di acqua pubblica.	Gratuito
Note per O.7	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla osta idraulico.	

	Note Generali
1.	Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e s.m.i.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2.	Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzione non può essere inferiore a 75,00 €.
3.	Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a 15,00 €.
4.	Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio, con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera (L.R. 10/2009 - Art. 6 - comma 3)
5.	I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
6.	I canoni per le escavazione di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica
7.	Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombinature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
8.	L'imposta regionale di occupazione è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare.
9.	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
10.	In caso sulla medesima area siano presenti più concessioni intestate ad uno stesso soggetto l'imposta regionale è applicata una sola volta sul canone più vantaggioso per l'ente.
11.	L'imposta regionale per l'occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
12.	I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppato per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia
13.	**Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.**

ALLEGATO 5

Modulistica

Estratto della Delibera Giunta regionale 31 ottobre 2014 - n. X/2591 Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica

ALLEGATO G

CONCESSIONE AL/ALLA «RICHIEDENTE» DI AREA DEMANIALE IN FREGIO AL «CORSO_DACQUA» («N_PROGR»), IN COMUNE DI _____ (__) PER «OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO» - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE, N. REP. ____

ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE.....[da eliminare nel caso non sia dovuta la cauzione]

IL DIRIGENTE DELLA _____

VISTI

il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;

l'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l'art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";

la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";

la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)"; **[*da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO*]**

la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" e ss.mm.ii.;

l'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale";

la D.g.r. _____, n. _____ "_____"«inserire riferimenti della presente delibera»;

l'istanza di «DITTA_RICHIEDENTE» con sede in «CITTA», «INDIRIZZO» Cod. Fisc/part.IVA «CODICE_FISCALE_o_PIVA», intesa ad ottenere la concessione dell'area demaniale in fregio al «CORSO_DACQUA» («N_PROGR»), individuata dal/dai mappale/i n. ____ del foglio n. ____, nel Comune di _____, per «OPERA_CHIESTA / USO CHIESTO»;

RILEVATO che il citato corso d'acqua è inserito nel Reticolo Idrico Principale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia esercita sullo stesso le funzioni di polizia idraulica;

CONSIDERATO che il citato corso d'acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO con la D.g.r.inserire i riferimenti della presente delibera (Allegato B);

[*da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO*]

VISTA la _____, n. ___ del _____, con la quale AIPO ha trasmesso parere idraulico favorevole a che il/la suddetto/a «DITTA_RICHIEDENTE» realizzi quanto sopra descritto, con le seguenti prescrizioni: «PRESCRIZIONI»;

[*da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO*]

PRESO ATTO della relazione istruttoria, redatta in data ____, in cui sono recepiti i pareri acquisiti e indicate le seguenti prescrizioni: «PRESCRIZIONI»

VERIFICATO pertanto che sussistono gli elementi tecnico amministrativi per dar corso alla concessione idraulica di che trattasi;

oppure (in sostituzione dei due paragrafi precedenti)

VERIFICATA la relazione istruttoria, redatta da funzionario Ster in data _____, con la quale si è accertata la sussistenza delle condizioni necessarie al rilascio della concessione;

VISTO l'allegato disciplinare, rep. n. ____, sottoscritto in data _____, **[data di sottoscrizione e repertoriazione sono le medesime di adozione del decreto]** parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO *[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE]* che il presente procedimento tecnico-amministrativo entro il termine di 90 giorni dal suo avvio, previsto dalle norme vigenti

[*in sostituzione, se il procedimento non si chiude nei termini, riportare la frase qui sotto*]

DATO ATTO *[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO FUORI TERMINE]* che il presente provvedimento, in forza della numerosità dei soggetti coinvolti

oppure

dei necessari approfondimenti di merito

oppure

della complessità della procedura istruttoria

oppure di altra circostanza riferita al procedimento specifico

conclude il procedimento tecnico-amministrativo oltre il termine di 90 giorni dal suo avvio, previsto dalle norme vigenti."

RITENUTO di concedere al/alla suddetto/a ***«DITTA_RICHIEDENTE»*** l'area demaniale di cui trattasi per *«DURATA_CONCESSIONE»* (_____) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

DATO ATTO

- che l'istante è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i., a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;
- che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante _____«SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»

[in sostituzione, se la cauzione non è dovuta, riportare la frase qui sotto]

DATO ATTO che l'istante non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i., a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;

ACQUISITA l'informativa antimafia di cui agli art. 84 e 90 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

[in sostituzione, se la certificazione antimafia non deve essere acquisita, riportare la frase qui sotto]

RITENUTO che non sia da acquisire l'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura

VISTO altresì il decreto del Segretario Generale (n. 7110 del 25 luglio 2013) che definisce le competenze delle strutture regionali;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

DECRETA

- di esprimere parere idraulico favorevole e **[*da eliminare nel caso di competenza idraulica di AIPO*]** di concedere al/alla succitato/a ***«DITTA_RICHIEDENTE»***, l'area demaniale in fregio a ***«CORSO_DACQUA»*** (***«N_PROGR»***), individuata dal/dai mappale/i n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di «COMUNE»(__), per la realizzazione di «OPERA_CHIESTA / USO CHIESTO», per «DURATA_CONCESSIONE» (___) successivi e continui, decorrenti dala data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sotto specificato;

  1. di approvare l'allegato disciplinare rep. n._____, sottoscritto in data _____, [**data di sottoscrizione e repertoriazione sono le medesime di adozione del decreto**] parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;

  2. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato nell'allegato disciplinare, venga versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale

[se dovuta la cauzione, riportare la frase seguente]

  3. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante _____«SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»;

[se la cauzione è versata sul conto corrente regionale, riportare anche i punti seguenti]

  4. di accertare a carico di _____ (cod. _____) la somma di Euro _____, quale deposito cauzionale a garanzia della con-

cessione, con imputazione al capitolo 9.0200.04.8165 del Bilancio dell'esercizio in corso;

5. di impegnare la somma di Euro _____ , quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo di spesa 99.01.702.8200 del bilancio dell'anno in corso, a favore di _____ (cod. _____);

6. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione.

7. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione.

Il Dirigente della _____
Dott._____

REGIONE LOMBARDIA

* * *

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, in _____, tra la Regione Lombardia – Cod. Fisc. 80050050154, di seguito denominata Concedente, rappresentata da _____ in qualità di Dirigente della _____ e «DITTA_RICHIEDENTE» *con sede in* «CITTA» , «INDIRIZZO» - «CODICE_FISCALE_o_PIVA» , *di seguito denominata Concessionario, rappresentata da* «NOME» , *in qualità di* «QUALIFICA», *si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in _____atti n. Protocollo _____)* ***[e relativo progetto n._____, allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale]***.

Art. 1 – Oggetto della concessione.

Oggetto della Concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al «CORSO_D'ACQUA» , *individuata* ***dal/dai mappale/i*** *n. _____ del foglio n._____, nel Comune di _____ (__),* ***per la realizzazione delle seguenti opere/per il seguente uso:*** *__ _____.*

Art. 2 – Durata.

La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni «DURATA_CONCESSIONE» *(*«NUMERO in lettere»*) successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente.*

La concessione può essere rinnovata su presentazione di apposita istanza, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 3 – Obblighi generali del Concessionario.

L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare. *Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.*

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

*Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'****area /e le opere*** *di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.*

In particolare il concessionario deve «EVENTUALI PRESCRIZIONI»

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente il canone annuo ***[****«se dovuta anche l'imposta»* ***e l'imposta regionale]*** *nella misura e con le modalità previste al successivo articolo 4.*

[«se dovuta la cauzione» ***Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.]***

Art. 4 – Canone di concessione [«se dovuta la cauzione» e cauzione a garanzia].

Il canone annuo è stabilito in € «IMPORTO» ***[****«se dovuta anche l'imposta»* ***, di cui €*** «IMPORTO CANONE» ***per canone e €*** «IMPORTO IMPOSTA REGIONALE» ***per imposta regionale (artt. 26,27,28 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10 e successive modificazioni)]***.

Il canone :

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento *concessorio* «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»*; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10);*
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti.

[«se dovuta la cauzione» ***La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è stabilita in €*** «IMPORTO» ***(art. 6, l.r. 29 giugno 2009, n. 10).]***

Art. 5 – Diritti dei terzi.

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 6 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

Art. 7 – Decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca.

La concessione è nominale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Le modificazioni del soggetto Concessionario non preventivamente autorizzate dal Concedente comportano la decadenza del titolo concessorio.

Il diverso uso dell'area demaniale ***[o la realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare]****, non preventivamente autorizzato****/a*** *dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.*

La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti.

In caso di decadenza, della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Conces-

sionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titulo sino all'effettivo abbandono dell'area.

In caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 8 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il Direttore generale pro-tempore _____ della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo assume la qualifica di responsabile interno del trattamento per i dati personali. Titolare del trattamento resta la Giunta Regionale, nella persona del suo Presidente pro tempore. I dati forniti sono trattati esclusivamente per il rilascio della concessione.

Art. 9 – Richiamo alle disposizioni di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Art. 10 – Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Milano.

Art. 11 – Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA» , «INDIRIZZO» .

Letto ed approvato

REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELLA _____

*Dott.*_____

«DITTA_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 3,4, 5, 6, 7, 9 e 10.

REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELLA _____

*Dott.*_____

«DITTA_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

Il presente disciplinare è redatto in triplice originale e consta di n. ... pagine.

Il presente schema di convenzione ha puramente funzione di supporto all'azione amministrativa degli enti locali

CONVENZIONE

tra

COMUNE DI ...

E IL CONSORZIO ...

L'anno _____ , il giorno_____ del mese di _____, negli Uffici del _____, siti in _____, via _____

tra

il Comune _____, di seguito semplicemente "**il Comune**", codice fiscale n. _____, nella persona del _____, Dott. _____, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del _____

e

il Consorzio di Bonifica _____, codice fiscale _____, con sede in _____, via _____, di seguito semplicemente "**il Consorzio di Bonifica**", nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. _____, a ciò incaricato con deliberazione del C.d.A. n. _____ del _____

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007";
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale";
- la D.g.r. n. IX/... del ...., "...";

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523 concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore..., i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della l.r. 31/2008, gli enti locali possono stipulare con i Consorzi di Bonifica apposite convenzioni per la gestione del reticolo idrico minore;
- con la D.g.r. n. IX/... del ..., Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il _____, facente parte del Reticolo Idrico Minore, insiste sul comprensorio del Consorzio di Bonifica _____;
- il Comune ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che il Consorzio di Bonifica _____ assuma la gestione e la manutenzione del corso d'acqua _____;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare il Consorzio di Bonifica quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione individua e disciplina le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere sul _____, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

Articolo 3 – Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni _____, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.

2. Almeno 60 giorni prima della scadenza il Consorzio di Bonifica dovrà manifestare per iscritto la propria volontà di rinnovo della Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.

3. In caso di gravi inadempimenti del Consorzio di Bonifica rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

Articolo 4 – Attività Consorzio di Bonifica

1. Il Consorzio di Bonifica si impegna a:
   - eseguire sul _____ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
   - svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al _____, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
   - svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del _____ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
   - sorvegliare il _____ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
   - vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
   - comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
   - trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
   - fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività
2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate il Consorzio di Bonifica dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla DGR n. IX/_____ del _____ (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con DGC n. _____ del _____ .

Articolo 5 – Funzioni Comune

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul _____ ed è, quindi, l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.
2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il _____ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore del Consorzio di Bonifica. Tali risorse dovranno essere utilizzate dal Consorzio di Bonifica esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.
3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire al Consorzio di Bonifica indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Consorzio di Bonifica, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati nell'esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta il Comune, nella persona del suo Sindaco pro tempore.
2. Il Consorzio di Bonifica:

- dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
- si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza acottate.

Articolo 7 – Responsabilità e manleva

1. Il Consorzio di Bonifica è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, _____.
3. Il Consorzio di Bonifica esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un

anno di anticipo dalla sua decorrenza.

2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 9 – Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.
_____, il _____

Per il Consorzio di Bonifica	Per il Comune
Il Presidente/Direttore del consorzio	Il _____
_____	_____

Il presente schema di convenzione ha puramente funzione di supporto all'azione amministrativa degli enti locali

CONVENZIONE

tra

COMUNE DI ...

E LA COMUNITA' MONTANA ...

L'anno _____ , il giorno_____ del mese di _____, negli Uffici del _____, siti in _____, via _____

tra

il Comune _____, di seguito semplicemente "**il Comune**", codice fiscale n. _____, nella persona del _____, Dott. _____, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del _____

e

la Comunità Montana _____, codice fiscale _____, con sede in _____, via _____, di seguito semplicemente "**la Comunità Montana**", nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. _____, a ciò incaricato con deliberazione del _____ n. _____ del _____

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007";
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale";
- la D.g.r. n. IX/... del ...., "...";

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523 concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore..., i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l.r. 19/2008, le comunità montane possono gestire funzioni e servizi delegati dai comuni, sulla base di quanto regolato in apposita convenzione;
- con la D.g.r. n. IX/... del ..., Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il Comune fa parte della Comunità Montana e ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che la stessa assuma la gestione e la manutenzione del corso d'acqua _____;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare la Comunità Montana quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione individua e disciplina le attività che la Comunità Montana è chiamata a svolgere sul _____, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

Articolo 3 – Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni _____, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. Almeno 60 giorni prima della scadenza la Comunità Montana dovrà manifestare per iscritto la propria volontà di rinnovo dalla Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti della Comunità Montana rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

Articolo 4 – Attività Comunità Montana

1. La Comunità Montana si impegna a:
   - eseguire sul _____ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
   - svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al _____, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
   - svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del _____ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
   - sorvegliare il _____ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
   - vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
   - comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
   - trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
   - fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività.
2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate la Comunità Montana dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla DGR n. IX/_____ del _____ (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con DGC n. _____ del _____ .

Articolo 5 – Funzioni Comune

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul _____ ed è, quindi, l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.
2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il _____ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore della Comunità Montana in una quota almeno pari al 50%. Tali risorse dovranno essere utilizzate dalla Comunità Montana esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.
3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire alla Comunità Montana indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 la Comunità Montana, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati nell'esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta il Comune, nella persona del suo Sindaco pro tempore.
2. La Comunità Montana:

- dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
- si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza acottate.

Articolo 7 – Responsabilità e manleva

1. La Comunità Montana è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, _____.
3. La Comunità Montana esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.
2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 9 – Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Per la Comunità Montana
Il Presidente/Direttore

_____

Per il Comune
Il _____

_____

CONVENZIONE

Tra

LA GIUNTA REGIONALE DELLE LOMBARDIA

e la SOCIETÀ .....

per la gestione delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture esistenti e nuove sul reticolo idrico di competenza regionale

* * * *

L'anno il mese di ..... il giorno....., presso la sede della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo della Giunta Regionale in Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano, sono convenuti:

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito REGIONE) rappresentata per il presente atto dal Dott. ..... nella sua carica di Direttore Generale della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo, - domiciliato per la sua funzione presso la sede regionale di Milano in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n. .....;

e

La società ..... (di seguito .....) con sede in .....,Via ..... n. ....., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. ..... R.E.A. n. .....,rappresentata da Dott. ..... legale rappresentante in virtù di procura Notaio ..... in ..... del ....., rep. n. ....., raccolta n. .....

PREMESSO CHE:

a) la società ..... costituita in attuazione .....

b) altre premesse relative alla società e alla partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti

c) altre premesse relative all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze .... [di seguito i casi previsti]

   I. Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzioni sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;

   II. Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;

   III. I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dal'autorità per l'energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;

   IV. I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistici presso i ministeri competenti.

d) altre premesse relative alla particolarità tecnica/dimensionali di alcuni manufatti e particolari di conseguenza particolari modalità di applicazione dei canoni. [di seguito i casi previsti]

   I. Vista la particolarità tecnica dei manufatti con una superficie superiore a 5.000 mq., le Parti concordano una differente applicazione dei canoni dell'allegato F. In particolare per i ponti adeguati e compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua l'applicazione dell'imposta regionale viene calcolata sull'occupazione fisica delle pile dei ponti presenti in alveo mentre sarà disapplicata sulla superficie dell'intero sviluppo.

e) con il D.lgs. n 112/98 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del Demanio Idrico compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le dgr 7868 del 25 gennaio 2002, dgr 13950 del 01 agosto 2003, 5774 del 31 ottobre 2007, 10402 del 28 ottobre 2009, 713 del 26 ottobre 2010, 2362 del 13 ottobre 2011 e 4287 del 25 ottobre 2012 e la Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;

f) nella normativa vigente è previsto che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con la Regione da stipularsi in base al modello pubblicato nell'allegato G della stessa dgr;

g) la società ..... ha consegnato/si impegna a consegnare entro il ..... lo stato della propria rete, su supporto cartografico digitale georeferenziato individuando le interferenze dei propri impianti con il reticolo idrico principale di competenza regionale;

h) la società ..... ha consegnato l'elenco completo delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture con il reticolo idrico principale di competenza regionale indicato come Allegato 1;

i) la Regione ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normativa, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle parti e applicando alle stesse il canone previsto dalla normativa vigente all'atto della stipula della presente convenzione

j) le Parti hanno inteso sottoscrivere un Accordo, oltre che per le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte di ....., anche per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche di .....(elettrodotto, gasdotto, acquedotto ecc,) .....con il demanio idrico in gestione alla Regione, che comprenda l'intera gestione amministrativa sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

k) il presente costituisce pertanto anche Accordo sostitutivo dei singoli provvedimenti concessori individuati nell'allegato 1 per le interferenze esistenti all'atto della presente convenzione tra la rete tecnologiche / infrastrutture ..... e il demanio idrico in gestione alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 241/1990;

l) l'applicazione del presente Accordo comporterà per entrambe le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra linee tecnologiche / infrastrutture ..... e il demanio idrico e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione dell'Accordo ha finalità di pubblico interesse in quanto la Regione Lombardia stima un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative sia dell'istruttoria e della riscossione dei canoni di occupazione delle aree del demanio idrico;

m) la quantificazione di quanto dovuto dalla società ..... a titolo di arretrato per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili quanto già versato dalla medesima società per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti e che la stipulazione del presente Accordo comporta, quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il .....

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale, sia il rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali, autorizzazioni per la realizzazione di opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua) sia il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., delle concessioni di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche / infrastrutture ..... di proprietà/in gestione della società ..... ed il demanio idrico in gestione alla Regione Lombardia.

Resta fermo l'impegno della società ..... ad effettuare sugli impianti così legittimati, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per la REGIONE, le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderli compatibili con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza idraulica, qualora se ne verificasse la necessità.

ART. 4 - Verifica delle interferenze

In funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti da concessionare verranno definiti di volta in volta procedure semplificate per l'identificazione e la quantificazione delle interferenze.

Le interferenze da concessionare devono avere caratteristiche compatibili del con i regimi idraulici dei corsi d'acqua interessati.

In caso alcune opere non abbiano caratteristiche di cui sopra la società ..... si impegna:

- ad adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma dela presente convenzione

  [oppure]
- a presentare entro ..... una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua

  [oppure]
- ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua

  [oppure]
- a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Per i corsi d'acqua di competenza di AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) l'agenzia ha rilasciato parere in data.....

La Regione sulla base della documentazione consegnata dalla società ..... rete di linee tecnologiche / infrastrutture ..... georeferenziata di competenza ..... su tutto il territorio regionale, procederà ad aggiornare i propri archivi e ad effettuare verifiche a campione con i dati presenti nel SIT.

ART. 5 - Nuove Interferenze.

La società ....., in caso di realizzazioni di nuove linee interferenti con in demanio idrico di competenza regionale che rientrino nelle tipologie individuata nel disciplinare tecnico (allegato 2) sottoscritto dalle parti, presenterà istanza in modalità on-line utilizzando il sistema SIPIUI (Sistema Integrato d Polizia Idraulica e Utenze Idriche) per il rilascio della concessione necessaria allegando alla stessa la documentazione semplificata concordata in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Versata la prima annualità di canone ed ottenuto il provvedimento che verrà emesso nel rispetto della tempistica stabilita dalla legge. n. 241/90 e s.m.i., i lavori di costruzione dell'impianto potranno essere iniziati.

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato ai punti a), b) [inserire eventualmente altre premesse] delle premesse Regione Lombardia riconosce alla società ..... la riduzione al 10% dell'importo dei canoni individuati nell'allegato F della presente delibera di Giunta.

La Regione, ogni anno, entro il 31 gennaio trasmetterà alla società ....., l'elenco dei canoni relativi alle interferenze. La società ..... entro e non oltre il 15 febbraio, verificherà la corrispondenza tra le interferenze indicate dalla Regione e quelle risultanti dai propri data base. Entro il 28 febbraio di ogni anno regione invierà alla società ..... una richiesta di pagamento per ogni ambito provinciale (oppure una richiesta di pagamento unica per tutto il territorio regionale) comprensivi/o di tutti i pagamenti per ogni interferenza delle infrastrutture con il reticolo idrico di competenza regionale.

A titolo di canoni demaniali per l'anno ..... la società ....., verserà alla Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il ..... l'importo di euro ..... (diconsi Euro ...../00).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche / infrastrutture ..... . L'importo complessivo corrisposto è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto alla Regione a titolo di canone connesso all'occupazione con linee tecnologiche / infrastrutture delle aree demaniali.

La Società ..... si impegna a corrispondere i canoni richiesti ogni anno determinati con deliberazione della Giunta regionale come previsto dall'articolo 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10.

ART. 7: Canoni demaniali per occupazioni pregresse

Considerato che tutte le opere oggetto della presente convenzione, pur non avendo autorizzazione idraulica, hanno comunque un'autorizzazione ministeriale/ regionale/ provinciale nell'ambito della pianificazione o della tutela dell'ambiente o del paesaggio;

Considerato inoltre che la consegna da parte della società..... della mappa georeferenziata di tutte le proprie interferenze con il reticolo idrico principale rappresenta per Regione Lombardia un notevole vantaggio in termini di semplificazione ed economicità dell'attività tecnico, amministrativa e accertativa si stabilisce che per i canoni arretrati non debbano essere applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10.

Si riconosce l'applicazione della prescrizione breve pari a 5 anni precedenti all'anno della stipula della presente convenzione più interessi.

Pertanto a titolo di indennità per occupazioni senza titolo idraulico dovuti per le linee tecnologiche / infrastrutture per i periodi anteriori all'anno in corso, si concorda l'importo complessivo di ..... Euro (diconsi Euro ...../00), da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati dalla Società ..... nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a ..... Euro (diconsi Euro ...../00), per un saldo di ..... Euro (diconsi Euro ...../00).

L'importo relativo ai canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato in un'unica soluzione contestualmente al pagamento del canone annuo complessivo relativo all'anno ..... (oppure secondo il programma di rateizzazione previsto dalla D.g.r. 30 novembre 2011 - n.IX / 258)

In relazione a quanto sopra, la Regione da atto che con il pagamento di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società ..... a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente Accordo.

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

La società ..... Si impegna a ritirare qualsiasi opposizione / azione legale intrapresa nei confronti di Regione Lombardia relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo di cui al comma 2 la Regione si impegna ad archiviare i procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente Accordo.

ART. 9 - Garanzia

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società ..... concessionaria costituirà a favore della Regione una unica polizza fidejussoria di importo da pattuire [pari ad almeno il 20% del al canone annuale comprensivo di imposta quando dovuta].

La cauzione dovrà essere escutibile a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale.

Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

Le parti concordano una verifica e/o modifica dell'importo della fdeiussione quando necessario.

ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verifichino danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti la Ster competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 giorni, entro il quale la società ..... dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, la Ster (Sede Territoriale Regionale) competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario

Sono a carico della società ..... il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

ART. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti

La Ster competente per territorio, quale autorità idraulica, in caso di interventi / lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi alla società ..... la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopraddetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società ..... concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza del servizio (elettrico – distribuzione gas - Distribuzione acqua) e non chiederà alla Regione alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

La Ster potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società ..... di procedere, senza oneri per la Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 14 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni 19 i soggetti privati o 30 per gli enti Pubblici.

Le nuove interferenze, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione

ART. 15 - Procedura di rinnovo

Le concessioni possono essere rinnovate, per altri 19 anni, in favore del soggetto concessionario, previa eventuale rideterminazione del canone ed in base alle esigenze del territorio che si presenteranno.

ART. 16 - Motivi di diniego

La Ster competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10 bis L. 241/1990 e successive modifiche.

ART. 17 - Revoca delle concessioni

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'annata successiva a quello in cui viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilità di frazionamento dell'ultima annualità di canone dovuta e fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della concessione.

ART. 18 - Rinuncia alla Concessione

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla concessione dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta alla Ster competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia e contestuale ripristino stato dei luoghi.

Art.19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società ..... e-mail PEC .....

Per Regione Lombardia ..... e-mail PEC .....

Art. 20 - Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione ed in conformità con quanto disposto dal D.Lgs 30 Giugno 2003, n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e tutelando la riservatezza e i diritti del concessionario così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art.13 del predetto decreto, Regione informa la società ..... che le finalità e modalità del trattamento sono il rilascio di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico

I dati saranno trattati con trattamento manuale e con strumenti elettronici e informatici

I dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.

Il titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia, 1.

Responsabile del trattamento è il Direttore protempore della DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo

I dati potranno eventualmente essere trattati anche dalle Lombardia Informatica s.p.a., e Lombardia Gestione s.r.l, per le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante.

In relazione al presente trattamento la Società ..... può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

Art. 21 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano il .....

Per la REGIONE LOMBARDIA

Per la SOCIETÀ .....

Elenco dati e documenti necessari alla presentazione della domanda di Polizia Idraulica

A partire dal 01 gennaio 2014 le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale sono da inoltrare a Regione Lombardia, esclusivamente in modalità online collegandosi al sito www.tributi.regione.lombardia.it

Per accedere occorre accreditarsi mediante registrazione nell'area personale oppure si può accedere tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi) utilizzando il numero PIN (Numero di Identificazione Personale).

Per le domande presentate in modalità digitale non sono previste spese di istruttoria.

La domanda va presentata in bollo da 16,00 euro per i soggetti privati e le persone giuridiche, mentre è in carta libera per gli enti pubblici; il pagamento del bollo all'interno della procedura è possibile con carta di credito con la commissione di 1 euro.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente o da persona fisica titolata a presentare domanda per una persona giuridica. È ammesso qualunque sistema di firma digitale che generi un file .p7m.
È ammessa l'attestazione di firma digitale dell'istanza effettuata con la CRS.

All'interno della domanda il richiedente si dovrà scegliere la SedeTerritoriale Regionale competente per territorio a cui inviare la domanda. Per eventuali chiarimenti fare riferimento all'area contatti sul sito www.poliziaidraulica.regione.lombardia.it

Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per una persona fisica:

- Nome e cognome
- Codice fiscale
- Luogo di nascita
- Data di nascita
- Comune di residenza
- Indirizzo di residenza
- Numero di telefono
- e-mail

Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per un soggetto giuridico o ente pubblico

- Denominazione soggetto giuridico o ente pubblico
- Codice fiscale soggetto giuridico o ente pubblico
- Partita Iva soggetto giuridico o ente pubblico
- Comune sede legale
- Indirizzo sede legale
- Data costituzione
- Numero R.E.A.
- Provincia di iscrizione

- Nome e cognome rappresentante legale o amministratore
- Codice fiscale rappresentante legale o amministratore
- Luogo di nascita rappresentante legale o amministratore
- Data di nascita rappresentante legale o amministratore
- Comune di residenza rappresentante legale o amministratore
- Indirizzo di residenza rappresentante legale o amministratore
- Numero di telefono rappresentante legale o amministratore
- e-mail rappresentante legale o amministratore

Documenti da allegare alla domanda di polizia idraulica

All'interno del sistema SIPIUI, durante la procedura, si dovranno inserire i documenti in formato digitale (formati ammessi: doc; xls; jpg; pdf;). Ogni singolo allegato potrà avere dimensione massima di 20 MB.

1. Relazione tecnica costituita da:

a. Descrizione delle opere oggetto della concessione;
b. Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
c. Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta
d. Motivazioni della realizzazione dell'opera;

e. Caratteristiche tecniche dell'opera;

Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.

f. In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un ingegnere, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999;

g. Relazione geologica (opere di particolare rilevanza).

2. Elaborati grafici:

a. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
b. Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
c. Estratto PGT e/o certificato di destinazione urbanistica;
d. Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione;
e. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;
f. Profilo idraulico;
g. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

3. Certificazioni allegate:

a. Nel caso di scarico: Certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

(Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Gentile Signore/a

Desideriamo informarla che il D.Lgs .n.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art.13 del predetto decreto, le forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento:

- *I dati da Voi forniti sono trattati allo scopo del rilascio del nulla-osta idraulico o per l'ottenimento della concessione per l'uso del demanio idrico*

I dati saranno trattati con le seguenti modalità:

- *trattamento manuale*
- *trattamento con strumenti elettronici e informatici*

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati:

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.

Titolare del trattamento :

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia, 1.

Responsabile del trattamento:

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo

I dati potranno eventualmente essere trattati anche:

- *dalla società Harnekinfo, software-house produttrice del programma gestionale per la polizia idraulica responsabile esterno del trattamento dei dati nella persona del suo legale rappresentante.*
- *da Lombardia Informatica s.p.a., e Lombardia Gestione s.r.l, per le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante.*

Diritti dell'interessato:

In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.